

CXXXVª TORNATA

DOMENICA 15 LUGLIO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI
e poi del Vicepresidente BLASERNA

INDICE

Commemorazione (del senatore Tullio Pinelli), pag. 3762	
Oratori:	
PRESIDENTE	3762
DALL'OLIO, <i>sottosegretario di Stato per le armi e munizioni</i>	3762
FERRERO DI CAMBIANO	3762
Disegni di legge (approvazione di):	
Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale (N. 371)	3763
(discussione di):	
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (N. 360) (<i>sequito</i>). 3763, 3785	
Oratori:	
BRINVENTANO	3761
CAYANOLA, <i>relatore</i>	3766, 3758, 3773, 3775, 3779, 3782, 3786, 3789, 3792, 3793, 3795
DE NAVA, <i>ministro di industria, commercio e lavoro</i>	3764, 3765, 3767, 3768, 3776, 3779, 3785, 3788, 3790, 3793, 3794, 3795
DORIGO	3765
FAINA	3775, 3789
FERRARIS MAGGIORINO, <i>presidente d'Ufficio centrale</i>	3780
FERRERO DI CAMBIANO	3772, 3778, 3780, 3786, 3787, 3791, 3792, 3795
FIGOLI DES GENEYS	3772, 3776
FRASCARA	3781, 3785, 3788
LAMBERTI	3767, 3769, 3782, 3785, 3790
PASSERINI ANGELO	3772, 3781
SINIBALDI	3778, 3792
TANAKI	3770, 3775, 3779
Relazioni (presentazione di)	3763, 3790
Ringraziamenti	3761
Rinuncia (del senatore Tommasini alla candidatura di membro nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione)	3762

Sull'ordine dei lavori del Senato	3796
Oratori:	
PRESIDENTE	3796, 3797
LAMBERTI	3796
PEDOTTI, <i>presidente della Commissione di finanza</i>	3796
MARIOTTI	3797
SCIALOJA, <i>ministro senza portafoglio</i>	3797
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	3796

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri di grazia, giustizia e dei culti, del tesoro, della guerra, delle armi e munizioni, dell'istruzione pubblica, dei trasporti marittimi e ferroviari, di agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e il ministro senza portafoglio senatore Scialoja.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio pervenuto alla Presidenza da S. E. il ministro degli esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, 14 luglio 1917.

« Signor Presidente,

« Con riferimento al foglio del due corrente preghi comunicarle avermi il Regio ministro

a Le Havre testè telegrafato per esprimermi la riconoscenza del Governo Belga per le nobili parole dall'Eccellenza Vostra pronunciate in Senato in occasione della morte del Presidente della Camera belga e per la manifestazione di simpatia che ha avuto luogo in detta circostanza, che sarà altamente apprezzata dall'intera nazione belga.

« Gradisca, signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

« SONNINO ».

« Roma, 14 luglio 1917.

« Onorevole Signor Presidente,

« Le condoglianze del Senato che Ella ha voluto comunicarmi mi sono di grande conforto nelle mie ansie e nel mio cordoglio. Ed io la prego di rendersi interprete presso i colleghi tutti, presso il senatore Tommasini, da cui parti la proposta, presso l'onorevole ministro della guerra, l'illustre generale Giardino, che a nome del Governo vi si associò, della mia profonda perenne gratitudine.

« A lei, onorevole Presidente, invio le mie particolari azioni di grazia ed il mio commosso saluto.

« Con ogni osservanza

« Di lei obbligatissimo

« Senatore F. TODARO ».

Par la elezione di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Dal senatore Tommasini ho ricevuto la seguente lettera:

« Roma, 14 luglio 1917.

« Ecc.mo Presidente,

« Grato ai colleghi che mi concessero voti per l'ufficio di membro del Consiglio superiore, dichiaro che per motivi di salute non potrei esercitare l'ufficio e rinunzio pertanto al ballottaggio.

« Con la maggiore deferenza

« Dev.mo

« O. TOMMASINI ».

I signori senatori terranno conto del contenuto di questa lettera nella imminente votazione di ballottaggio.

Commemorazione del senatore Tullio Pinelli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Abbiamo la notizia di un nuovo lutto. È morto ieri in Torino il senatore conte Tullio Pinelli che vi era nato il 30 aprile 1830. Figlio di magistrato illustre, che fu pur esso senatore, laureatosi in legge nel 1862, vesti egualmente la toga e salì sino alle superiori cariche giudiziarie. Sedeva Presidente della Corte di Cassazione di Torino, quando giunse all'età del collocamento a riposo. In Senato entrò per nomina del 25 ottobre 1896; ma gli obblighi della magistratura e da ultimo le condizioni di salute, lo impedirono di esservi frequente. Egli godè stima ed affetto e del suo nome rimarrà onorato ricordo. *(Benissimo)*.

DALLOLIO ALFREDO, *ministro delle armi e munizioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO, *ministro delle armi e munizioni*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente del Senato.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Dolorosamente impressionato dalla notizia, che or ricevo, della morte dell'ottimo senatore conte Pinelli, ho chiesto di parlare per unire a quella dell'illustre nostro Presidente la mia parola di cordoglio e di rimpianto per la perdita sua, di cui si duole il Senato. Portava un nome degnissimo e vi accrebbe lustro.

Magistrato integerrimo, operoso, sapiente, egli salì ai più alti gradi della magistratura, che lo tenne in altissimo onore; e altamente lo estimava la sua Torino. Vada il mio mesto saluto come tributo di omaggio alla sua eletta memoria, e come segno di quella stima profonda e di quella affettuosa devozione che per lui nutritivo, e che egli benevolmente mi ricambiava.

Io propongo che si mandino alla famiglia le condoglianze del Senato. *(Benissimo)*.

PRESIDENTE. Sarà adempito al desiderio espresso dal senatore Ferrero di Cambiano.

Presentazione di relazione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul disegno di legge di iniziativa della Camera dei deputati per la: « Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le Esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 371).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati incaricati di esaminare la tariffa dei dazi doganali e le norme della sua applicazione, che il Governo del Re dovrà sottoporre all'approvazione del Parlamento, in base alle proposte della Commissione Reale istituita con decreto 23 gennaio 1913, n. 42.

I membri della Commissione saranno eletti rispettivamente dal Senato e dalla Camera dei deputati. La Commissione stessa eleggerà nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

La Commissione delibererà a maggioranza di voti con prevalenza del voto dato dal presidente in caso di parità.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora si rendessero necessari provvedimenti d'urgenza che importino innovazioni in materia doganale, allo scopo di regolare i rapporti commerciali con gli altri Stati per la scadenza dei trattati e delle convenzioni commerciali in vigore, il Governo del Re è autorizzato a provvedervi con decreti Reali, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo.

I decreti Reali saranno presentati al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrigiani Luigi di procedere all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nel Consiglio superiore della pubblica istruzione e per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego i signori senatori che ieri fecero lo spoglio delle schede, di farlo anche per la votazione di oggi.

TORRIGIANI LUIGI, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del vice Presidente Blaserna.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 380-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Ieri fu chiusa la discussione generale; passeremo quindi alla discussione dei singoli articoli.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1917

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Prima di iniziare la discussione dei singoli articoli sento il dovere di fare una dichiarazione. Vi è in un foglio di emendamenti un vero controprogetto presentato dall'onorevole senatore Beneventano.

Io ho avuto l'occasione ieri di dichiarare al Senato che non potevo accettare il progetto di legge che l'onorevole Beneventano aveva illustrato nel suo discorso perchè esso è informato ad un sistema diametralmente opposto a quello cui è informato il disegno di legge ministeriale e dell'Ufficio centrale. Non potrei pertanto esaminare uno ad uno gli articoli del disegno di legge, nè ritengo che questi articoli possano essere esaminati come emendamenti ai singoli articoli del disegno di legge, che è sottoposto all'esame del Senato. Io mi auguro che l'onorevole Beneventano tenuto conto delle dichiarazioni da me ieri fatte, vorrà persuadersi dell'impossibilità che il disegno di legge da lui proposto sia accettato dal Governo.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi, dalle dichiarazioni che ha fatto già l'onorevole ministro comprendo che l'indirizzo da me seguito per corroggere e disciplinare questo importante progetto non è accettato. Però io sento il dovere di mantenere l'indirizzo che propongo, perchè in un avvenire non molto lontano, sono certo, nell'applicazione della legge si sentirà il bisogno di ritornare sui passi che si sono già fatti.

Ed ora permettete, che io risponda brevemente a quanto il ministro ieri disse in risposta alle mie proposte.

I miei emendamenti si compendiano in questo concetto: scopo precipuo della legge deve essere quello di provvedere, *nav et prolius*, ad apprestare alle vittime degli infortuni le dovute indennità. Questo è umano, giusto, corretto; nè credo che ci possa essere uomo il quale non possa comprendere, che colui, che lavora, che spende l'opera sua e al bisogno perde la sua vita per accrescere l'altrui ricchezza, non debba avere un compenso qualsiasi, modesto anche se volete, ma eguale per tutti, perchè, come ieri ebbi a dire, la vita di un uomo equivale e quella di un altro.

Ma le principali obiezioni per cui ieri l'onorevole ministro combatteva questo mio indirizzo si possono riassumere nel timore che, sebbene stabilite le indennità, quando poi si viene a realizzarle, può avvenire, che il proprietario di un ettaro di terreno non sarà in grado di pagare quello, che spetta alla vittima dell'infortunio.

Ora in primo luogo, onorevoli colleghi, io richiamo a me stesso il magistrale insegnamento dei nostri maggiori, che il legislatore ha l'obbligo di prendere in considerazione la grandissima massa degli interessi, deve considerare ciò che torna più utile alla grande massa dei cittadini che sono soggetti alla legge e non impressionarsi molto dei casi singoli e particolari, perchè altrimenti verrebbe a formare una legislazione casistica.

Ora la cosa principale da considerarsi è questa.

PRESIDENTE. Permetta, on. senatore Beneventano, ma mi pare che ella rientri nella discussione generale.

BENEVENTANO. No, illustre signor Presidente, io spiego soltanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ella deve dichiarare soltanto se mantiene oppure no i suoi emendamenti.

BENEVENTANO. Ripeto, io credo di spiegare soltanto il mio emendamento.

Voci. Ma il ministro ha già dichiarato che si oppone a tutti gli emendamenti, presi in blocco.

BENEVENTANO. Se l'onorevole Presidente non vuole che io parli, non parlerò, devo dire soltanto questo, che questa obiezione, per quanto riguarda l'indennità, l'avrei compresa, se tutti coloro che possiedono un piccolo appezzamento fossero esenti da qualsiasi contributo. Forse in quest'ordine d'idee potremmo trovarci d'accordo, ma quando abbiamo che anche i piccoli possessori sono obbligati a pagare una quota addizionale fondiaria per assicurarsi degli infortuni è chiaro, che essi possono senz'esservi obbligati, pagando volontariamente, assicurare la loro proprietà.

Si potrebbe trovare un mezzo molto semplice per esimerli dal contributo, facoltandoli a garantire l'indennità massima, dimostrando che nei miglioramenti fatti l'unità culturale ha tale valore da poter garantire l'indennità. Perchè anche in questo caso obbligarli ad andare fino all'assicurazione obbligatoria?

Queste sono le mie osservazioni e m'interessava di farle presenti.

Mi riservo per altro di parlarne quando si tratterà della questione della quota stabilita per base; allora io dirò quello che penso per mostrare la grande differenza che c'è tra quello che risulta dall'esperienza e quello invece che può derivare da un concetto astratto, quale è quello cui mi sembra si sia ispirato il presente disegno di legge.

Io sentivo il bisogno di fare queste dichiarazioni, acciocché l'adesione alla discussione dei diversi articoli non possa essere intesa, come una rinuncia al concetto direttivo per cui ho dovuto presentare i miei emendamenti, od il mio controprogetto, come meglio vi piace di chiamarlo.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione degli articoli. Leggo l'articolo primo:

Art. 1.

In virtù della presente legge si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali dall'età dai nove anni ai settanta compiuti;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Dorigo.

DORIGO. Interpreto anche del pensiero del collega senatore Garofalo, che non ha potuto intervenire a questa seduta, riformulo la proposta che fu già da lui formulata perchè alla lettera a) di questo articolo 1° siano soppresse le parole: « ai 70 compiuti » o che per lo meno ad esse siano sostituite le altre: « ai 75 compiuti ».

Nessuno, credo, potrà negare che vi siano

contadini i quali, data la loro vita morigeratissima, raggiungono e passano i 70 anni, continuando a prestare l'opera loro valida ed efficace nel lavoro dei campi. Questo io mi permetto di affermare e lo posso, non fosse altro, avuto riguardo alla non breve cerchia delle mie conoscenze. Perchè vogliamo sottrarre al beneficio di questa legge coloro che si possono chiamare benemeriti fra i benemeriti?

Si potrà obiettare che questi contadini non saranno molti: io auguro ad essi, pel bene che loro voglio, che siano molti; ma questo argomento, se del caso, vale a sostenere la mia tesi, perchè viene a togliere l'eccezione d'indole economica che potrebbe farsi alla mia proposta.

Dai vantaggi di questa legge non escludiamo questi veterani dell'agricoltura!

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. All'articolo primo sono proposti due emendamenti: uno, che può dirsi comune agli onorevoli Lambertini e Dorigo, domanda di sopprimere del tutto, od almeno elevare il limite d'età dei vecchi da settanta a settantacinque anni.

La ragione per la quale si era stabilito il limite di settant'anni, è che oltre detta età l'efficienza economica dei lavoratori agricoli è molto ridotta, e nella famiglia lavoratrice si fa poco assegnamento sul lavoro di vecchi oltre settant'anni. Ma, per le considerazioni fatte dai senatori Lambertini e Dorigo, io non ho difficoltà che si elevi il limite a settantacinque anni.

L'onorevole Lambertini poi propone un altro emendamento e chiede che si porti l'età iniziale da nove a dodici anni. Io devo fare osservare al senatore Lambertini che non vi è alcuna legge che vici il lavoro dei fanciulli in agricoltura, e però non vi è una vera e propria contravvenzione alla legge nel fatto che i fanciulli di nove anni siano adibiti ai lavori dell'agricoltura. Sarebbe certo desiderabile che i fanciulli non fossero prematuramente adibiti al lavoro, ma d'altra parte anche per quel che riguarda gli operai dell'industria contemplati dalla legge del 1904, e per i quali esiste la legge di divieto se, in fatto, nel registro-paga si trovi impiegato un fanciullo ed esso è colpito da infortunio, la considerazione del divieto non è

tale da impedire che sia risarcito l'infortunio patito. Non mi pare equo d'altronde che ciò accada pei lavori agricoli, dove è più frequente il lavoro da parte di ragazzi.

Per queste ragioni, pregherei il senatore Lambertini di non insistere nella sua proposta di elevare l'età dei fanciulli: può accadere un infortunio ed è giusto che sia risarcito.

Profitto dell'occasione per dire che la proposta del senatore Garofalo di aggiungere alla lettera *b*) le parole « che siano di condizioni economiche disagiate », non posso accettarla.

Prego poi l'ufficio centrale ed il Senato di prendere in considerazione alcune osservazioni che io devo fare circa la redazione dell'articolo primo.

La prima è che la frase « dall'età dai nove anni ai settanta compiuti » deve essere, secondo me, trasportata al primo comma, perchè la condizione dell'età si deve riferire non soltanto ai lavoratori, contemplati nella lettera *a*) ma anche alle altre categorie *b*) e *c*) che sono comprese nell'assicurazione.

La seconda osservazione è che l'Ufficio centrale nel riportare la lettera *b*) del progetto ministeriale ha sostituito la frase « opera manuale continuativa » con la frase « opera abituale ».

Vorrei pregare l'Ufficio centrale di vedere se non sia conveniente che si aggiunga anche la parola « manuale », perchè soltanto questa qualificazione toglie all'abituario e al mezzadro, la figura di imprenditore.

La terza considerazione è questa:

Nella lettera *c*) dove si contemplan i sovrastanti, l'Ufficio centrale per includerli nell'assicurazione eleva la loro paga da lire 7 all'era nel disegno di legge ministeriale fino alla quota di lire dieci al giorno.

Io non avrei difficoltà di accettare questa proposta, cioè di comprendere anche i sovrastanti che percepiscono una paga superiore alle lire sette, se ciò facendo non derivasse una disparità di trattamento coi sovrastanti dell'industria, pei quali la legge del 1904 fissa un salario limite di lire sette.

Se noi elevassimo qui la misura per quel che riguarda i sovrastanti agricoli saremmo nella necessità forse di modificare la legge del 1904, per quel che riguarda i sovrastanti delle manifatture.

Per queste considerazioni pregherei l'Ufficio centrale di accettare i tre emendamenti indicati cioè, lo spostamento dell'indicazione dell'età al primo comma dell'articolo, l'aggiunzione della parola manuale, e che la paga giornaliera dei sovrastanti da lire dieci sia riportata a lire sette.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la modifica che si riferisce al passaggio dai settanta anni ai settantacinque per i contadini veterani.

Personalmente devo avere molto rispetto a questa età; e per quanto nelle campagne difficilmente vi sia l'uomo che lavori a 75 anni (perchè il consumo organico del lavoratore dei campi è molto più grande di quello del cittadino) non si ha difficoltà per parte nostra ad accettare questo limite estremo.

Per i ragazzi mi preme far notare che all'Ufficio centrale non era sfuggita l'obiezione che taluno aveva fatta, anche a proposito dei precedenti progetti, alla discesa ai nove anni dell'inizio dell'opera assicurata, mentre a quell'età non si è ottenuta la liberazione dall'obbligo della scuola elementare, come se questa disposizione fosse contraria a quella della legge sull'istruzione obbligatoria.

Ora prego i colleghi di considerare che certe obiezioni (parlo in tesi generale) potrebbero avere un valore quando si trattasse dell'applicazione del sistema dell'assicurazione individuale. Noi ci troviamo, invece, come ieri bene ha messo in evidenza l'onorevole ministro, a proporre l'esperimento di un sistema radicalmente diverso, che è quello dell'assicurazione collettiva. Chiunque di noi ha vissuto un po' di tempo in campagna ed ha veduto da vicino lo svolgimento della vita delle aziende rurali, sa che il ragazzo, venuto a casa da scuola, va a guidare le bestie al pascolo, o presta aiuto in altro modo al lavoro degli adulti. Oggi a dieci anni, per necessità di cose, si prendono anche i ragazzi per i lavori manuali.

Con questo non è già che noi vogliamo che il ragazzo a nove anni sia licenziato come un operaio agricolo a salario fisso; no, noi vogliamo che il ragazzo vada a scuola, ma se però nelle ore, o nei mesi liberi dalla scuola compie un

piccolo lavoro, ed ha un infortunio, la famiglia non deve rimanere senza un indennizzo, e quest'indennizzo deve essere compreso nella quota complessiva di assicurazione che il proprietario del fondo paga per tutti i suoi lavoratori.

Per ciò che riguarda l'età siamo adunque perfettamente d'accordo, lasciando però il limite iniziale per i ragazzi a nove anni e per gli anziani portando il limite estremo ai settantacinque anni.

L'Ufficio centrale accetta lo spostamento dell'indicazione dell'età al primo comma invece che al secondo, perchè si riferisce a tutte le ipotesi.

Per ciò che riguarda la modificazione apportata al testo ministeriale dell'« opera manuale continuativa », essa non fu senza ragione. « Manuale » volevano mantenere anche noi, e già l'avevamo notato come correzione da chiedere mediante annotazione nel verbale; ma tenendo fermo all'aggettivo « abituale » invece del « continuativa », perchè in una famiglia di coloni possono esserci benissimo una o due persone, le quali in una data stagione eccedano il bisogno della coltivazione locale. Se mettiamo opera manuale continuativa rispetto al fondo, e qualcuno va talvolta a giornata, come si suol dire, in un altro luogo, potrebbe non essere più garantito dalla assicurazione del fondo al quale realmente appartiene. Noi invece intendiamo che chi è addetto abitualmente ad un fondo, quello sia sempre assicurato rispetto al fondo stesso. È colpito in un altro fondo? Vuol dire che per quell'infortunio figurerà come lavoratore avventizio di quell'altro fondo; ma dovunque rimanga o vada, deve avere la sua garanzia.

E quindi da parte dell'Ufficio Centrale si accettano le piccole modificazioni che il ministro ha chiesto, non le altre.

L'Ufficio Centrale ha elevato da sette a dieci lire la mercedi dei soprastanti, perchè è vero che c'è il limite delle sette lire nella legge sugli infortuni dell'industria: è vero che quel limite è stato mantenuto nei diversi progetti che per le assicurazioni dei contadini sono passati per gli uffici del Senato, ma è altrettanto fuor di dubbio che sono trascorsi parecchi anni, che il listino di tutti i prezzi, tanto dei generi quanto della mano d'opera sono aumentati, ed al giorno d'oggi non si trova il più meschino manuale per sette lire; di guisa che il sovra-

stante deve necessariamente avere qualche cosa di più.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Vuol dire che poi faremo la modificazione della legge sugli infortuni industriali.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. È troppa la mia deferenza per il ministro e per i membri della Commissione perchè io non debba recedere, non senza rincrescimento, dalla proposta di emendamento che ho presentata per l'età di nove anni.

Tengo però a ripetere che la ragione che mi ha indotto essenzialmente a questo emendamento, è quella della ripugnanza che provo di vedere sanzionato in certo modo il principio che si possano liberamente esporre a rischi fanciulli in età così tenera, e che l'infortunio al quale vanno incontro dia diritto a indennizzo a carico della Società, mentre sussiste una legge protettiva che pe limita o disciplina il lavoro collo scopo indubbiamente di assisterli, perchè il lavoro non arrechi loro danni nello sviluppo e nella salute.

E secondo questi miei convincimenti il padre o il tutore del fanciullo che espongono nel lavoro il ragazzo a dei rischi, mi pare che non facciano opera corrispondente allo spirito della legge. Questo il significato e la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del primo articolo proposto come emendamento dal senatore Benvenuto e che non è accettato né dal Governo né dalla Commissione.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

Art. 1.

Chiunque in modo permanente o anche avventizio lavora o presta l'opera sua anche come direttore, sovrastante di qualsiasi azienda agricola nei casi d'infortuni prodotti da causa violenta occasionale al lavoro od alla prestazione dell'opera sua e durante i medesimi avrà diritto ad una indennità determinata in base alla tariffa annessa alla presente legge. Non avranno però diritto ad indennità coloro, che saranno vittima dell'infortunio causato dalla colpa o dal fatto proprio inescusabile, o dalla abituale ubriachezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento del senatore Beneventano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'onorevole Beneventano ha dichiarato che, ove non si accetti il primo articolo da lui proposto, egli ritira i suoi emendamenti perchè non avrebbero più ragione di essere. Prego pertanto il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale con gli emendamenti introdottivi d'accordo col Governo.

BISCARETTI, segretario, legge.

Art. 1.

In virtù della presente legge si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così formulato, concordato tra il Ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ai fini della presente legge costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 restano ferme le disposizioni della legge stessa.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Lamberti il seguente emendamento:

Sopprimere tutto il secondo capoverso o altrimenti sostituire: « Sono abrogate le disposizioni contemplate nella legge n. 51 del 31 gennaio 1904 per le categorie di addetti ai lavori agricoli e forestali ».

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Questo emendamento fu illustrato ieri dal senatore Lamberti, ma mi rincresce vivamente di non poterlo accettare.

Riconosco che vi sarà una disparità di trattamento, inquantochè gli operai addetti alle macchine saranno trattati in maniera diversa da quella degli agricoltori addetti ad altri lavori; ma è una disparità inevitabile che nasce dalle cose, a cui non possiamo in questo momento riparare. Non possiamo equiparare la condizione degli agricoltori a quella degli operai per le ragioni che ho detto ieri; ma non possiamo d'altra parte equiparare le condizioni degli operai addetti alle macchine a quella degli agricoltori contemplati dalla presente legge, perchè toglieremmo a quei lavoratori una situazione di privilegio già da loro acquisita. In questa condizione di cose mi auguro che il senatore Lamberti vorrà riconoscere che non vi è altra via se non quella di lasciare la situazione così com'è, e spero che non vorrà insistere nel suo emendamento.

CAVASOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, relatore. Prego il senatore Lamberti di considerare, in aggiunta alle ragioni che ha esposto l'onorevole ministro, questa particolarità che si riferisce proprio al contratto dell'assicurazione. Oggi l'operaio agricolo che lavora alle macchine è assicurato individualmente, personalmente, con un contratto stabile. Noi, secondo la sua proposta, sostituiremmo a quella assicurazione individuale, certa, un'assicurazione di carattere collettivo non contemplata nei calcoli fatti e che avrebbe un carat-

tere precario, perchè stiamo facendo una legge la quale, come molto giustamente e chiaramente il ministro ha insistito nel dichiarare, ha carattere sperimentale e l'esperimento noi dell'Ufficio centrale abbiamo fissato in cinque anni. Ora si tratterebbe di far passare dalla condizione di assicurato definitivo e stabile a una condizione provvisoria e precaria questi operai addetti alle macchine.

Questo volevo chiarire al senatore Lamberti, pregandolo nel tempo stesso di non insistere nel suo emendamento.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Le preghiere che mi vengono dall'onorevole ministro e dal relatore indeboliscono talmente, non la mia convinzione, ma la mia resistenza, che io non posso mantenere il mio emendamento. Mi consenta però il Senato di aggiungere qualche altra giustificazione della mia proposta.

L'onorevole ministro nella sua ultima relazione, a pagina 8, dice: « Si pone innanzi tutto il principio che l'assicurazione dovrà riguardare ogni forma di coltura della terra assieme alle lavorazioni connesse ed accessorie, indipendentemente dall'estensione delle aziende agricole e forestali e dalla minore o maggiore gravità del rischio d'infortunio, ecc. ». La legge poi al successivo articolo 3, dice: « L'assicurazione comprende tutti i casi d'infortunio per causa violenta in occasione del lavoro ». Non veggio in quanto ho riferito un accenno a voler differenziare un genere di lesione, piuttosto che un altro. E non trovo nessuna ragione plausibile perchè si abbiano a stabilire trattamenti differenti.

Se ho proposto questo emendamento l'ho fatto essenzialmente perchè è inutile nascondersi che tuttora sussistono contrarietà ad accettare la imposizione di questa legge; e il complicarla, obbligando in certo modo il proprietario a due diverse assicurazioni che lo costringono a regolarsi secondo due organismi, con due tariffe diverse, equivale a complicare il meccanismo della legge e a renderla perciò meno accettabile da parte di chi vi è contrario. La ragione che mi si è opposta, quella cioè che non si può né si deve togliere all'infortunato un beneficio che gode già per effetto della vigente legge del 1904, sottoponendolo a premi inferiori se

nella legge attuale si comprendesse anche l'infortunio prodotto da macchine agricole, non è a mio parere sufficiente per giustificare il rigetto del mio emendamento. Conviene riflettere che il contadino che lavora attorno alla macchina nel corso dell'anno ha ben altri lavori da compiere, tutti suscettibili di produrre rischi, contro i quali la legge del 1904 non lo proteggeva. Se dunque verrebbe a perdere qualche poco qualora la legge che discutiamo comprendesse e valutasse alla stregua degli altri anche l'infortunio delle macchine, ben altri vantaggi colla legge nuova viene ad acquistare, sapendosi assicurato contro ogni genere d'infortunio anche se la invalidità è temporanea.

Del resto, io mi rimetto essenzialmente alla ragione detta dall'onorevole relatore, e cioè che si tratta di una legge sperimentale. Quindi non ho che da augurarmi che quel poco che io obbi a dire non abbia nessun fondamento e che invece in questi cinque anni di applicazione della legge risulti, dall'esperienza, che ciò che essa dispone, contrariamente alle mie previsioni o timori, risponda a tutte le necessità e non dia luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione di quest'articolo 2 e lo pongo ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 3.

La assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta, ovvero una inabilità permanente parziale che abbia diminuita più del venti per cento l'attitudine al lavoro professionale.

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelle fissate dalla tabella annessa alla presente legge.

Nei luoghi dove già fosse in uso prima del 26 marzo 1917, sarà applicata in base alle consuetudini locali la assicurazione per la inabilità parziale temporanea, a titolo di esperimento.

Qualora nel periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge non fosse posta in attuazione per altra legge la assicurazione

per le malattie, diverrà obbligatoria dovunque anche la assicurazione per la invalidità temporanea, causata da infortunio sul lavoro agricolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Tanari.

TANARI. In relazione alle cose da me dette ieri, e per coerenza, io debbo parlare su questo art. 3, e mi vi sono anche indotto dopo avere ascoltato con grandissima attenzione il magnifico discorso dell'onorevole ministro. In questo discorso, se la mia memoria non falla, mi pare di avere udito dall'onorevole ministro dire all'incirca queste parole: « Io riconosco che se si vuole in questa materia fare opera completa di previdenza sociale, conviene contemplare il caso della inabilità temporanea ». E poco dopo deve aver detto anche, combattendo poi l'invalidità temporanea del progetto: « Quale è la ragione, che direi quasi esclusiva, per cui non crediamo, salvo migliore avviso del Senato, che per il momento convenga escludere ecc. ».

Orbene, in queste parole, nella prima parte v'è quasi il riconoscimento della necessità, per rendere perfetta questa legge, della inclusione dell'assicurazione nei casi d'invalidità temporanea, e nell'altra si dà adito alla speranza che se i colleghi del Senato fossero favorevoli ad includerla, il ministro non vi si opporrebbe.

Ma vi sono anche delle cifre statistiche che l'onorevole ministro ha dato, e ciò mi conforta sempre più nella necessità di includere in questa legge l'assicurazione nei casi d'invalidità temporanea.

Il ministro ieri diceva che in Germania gli assicurati agrari raggiungono la cifra di diciassette milioni e che essi avevano subiti sinistri per cause mortali in numero di 2859 e in numero di 21,825 per infortuni determinanti infermità permanenti, con un totale di 24,000 e più persone. Se in Italia questi stessi rischi si ripresentassero nelle identiche proporzioni di quello che si è verificato in Germania, noi, sopra nove milioni e mezzo di lavoratori, dovremmo avere 12,000 sinistri. Ora, mi pare che l'onorevole ministro soggiungesse che riteneva che per l'Italia questa cifra fosse molto esagerata o che in ogni modo questi 12,000 sinistri per morte o per invalidità permanente fossero in Italia un massimo. Ora, se noi facciamo una piccola proporzione, vediamo che questi 12,000

sinistrati stanno ai 9,500,000 assicurati in ragione del 0,13 per cento. Ora, io domando se vale la pena di lanciare una legge di così grande importanza sociale, per andare in soccorso allo 0,13 per cento dei nostri assicurati agrari.

Molti temono l'assicurazione temporanea. Ma questa assicurazione ha due difese: una è per quel periodo di franchigia, quei sette od otto giorni che trascorrono prima del riconoscimento del sinistro e che mettono in condizione chi assicura di garantirsi contro le simulazioni; nello stesso tempo il non dare l'intera entità del salario, ma il darne una parte soltanto costituisce un incitamento per l'operaio a riprendere il lavoro nel più breve tempo possibile per godere della totalità del suo salario. Io ritengo che con queste due difese si possa perfettamente mantenere l'assicurazione temporanea, e mi dispiace di dover portare per un momento l'esempio di un caso mio, ma anche il collega senatore Faina lo portò e mi si perdoni se altrettanto faccio io.

Le leggi dei grandi numeri provengono o dall'esame di una grande schiera che si ha innanzi a sé, e della quale si studiano i fenomeni, oppure dalla ripetizione dello studio di schiere più piccole, ma che per molti anni si susseguono e che costituiscono poi nel loro insieme una schiera assai più grande.

Nel fatto mio speciale io mi sono trovato in questa condizione, di avere in undici anni una schiera di 2500 contadini e braccianti; ho pagato varie migliaia di lire di premi, ma non ho avuto, fortunatamente, che 780 lire di indennità puramente e semplicemente per invalidità temporanee. Il caso dell'onor. Faina mi pare corrisponda al mio ed è voce sentita da tutti gli agricoltori che il caso di morte e di invalidità permanente in agricoltura è minimo. Però ieri l'onorevole ministro di agricoltura ha messo fuori una cifra che mi pare abbia spaventato un po'. Ha detto: se noi introduciamo l'assicurazione temporanea, noi andiamo incontro ad una spesa di 1,200,000 lire. La cifra è certamente grande; ma l'onorevole ministro m'insegna che la grandezza delle cifre è anche relativa. Un milione in se stesso è una grande cifra, ma se io confronto questo milione con venti milioni, il milione diventa piccola cifra, diventa soltanto il cinque per cento di venti milioni. Qui mi appello all'amico sena-

to Ferrero di Cambiano che mi può dare lezione su questo argomento. Nell'assicurazione dei casi fortuiti vi è una categoria chiamata delle collettive leggi, la quale è la peggiore delle categorie, è direi il calderone più cattivo di questa forma di assicurazione: vi sono compresi casi di morte e di invalidità temporanee e permanenti, e quando si va ad esaminare i bilanci di queste forme assicurative si vede che vi è dal settantacinque all'ottanta per cento di sinistri in rapporto ai premi. Ora, quando prendo questo esempio io credo che siamo nel caso peggiore di assicurazione d'infortuni prendo l'esempio degli operai delle officine e prendo quella forma che dà i maggiori sinistri. Ebbene quello che si verifica nelle aziende bene amministrate è che le spese di amministrazione stanno in ragione del 10 per cento dei premi, e suppongo che una volta che la Cassa nazionale degli infortuni assumerà questo servizio, la sua percentuale piuttosto che crescere diminuirà; ma ammettiamo pure che rimanga il 10 per cento; se quel milione e 200,000 lire che il ministro ci ha indicato verrà successivamente a gravare le spese di amministrazione, sopra 15 milioni di premi di assicurazioni per casi fortuiti agrari noi avremo un altro 10 per cento circa; quindi nella peggiore ipotesi col 75 od 80 per cento di sinistri, col 10 per cento di spese di amministrazione e con un altro 10 per cento, come diceva il ministro, avremo sempre una percentuale del 95 per cento circa, che rappresenta un margine di utili del 5 per cento circa nella peggiore ipotesi della assicurazione!

Queste le ragioni per le quali pregherei l'onorevole ministro ed i colleghi del Senato di voler accettare la mia proposta e fare così completa questa legge, tanto importante, includendovi l'assicurazione per la invalidità temporanea; tanto più che noi abbiamo udito anche poco fa leggere l'articolo 3 della legge dove si dice: « Qualora nel periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge non fosse posta in attuazione per altra legge l'assicurazione per la invalidità temporanea, causata da infortunio sul lavoro agricolo, ecc. ».

Dunque, se si ammette che fra tre anni questa assicurazione si dovrà avere dovunque, tanto vale farlo subito per non fare cattiva impressione. Io tengo soprattutto a ripetere che se noi facciamo la legge senza includervi l'assi-

curazione temporanea, oltre al dar ragione di aspre critiche, non provvederemo che al 0,13 per cento degli assicurandi. Io spero che l'onorevole ministro accetterà questa proposta, perchè da quello che ha detto ieri, nell'animo suo vi è già il riconoscimento della necessità dell'inclusione della assicurazione per l'invalidità temporanea. Ho così piena fiducia che, per le ragioni da me esposte, esaudirà il nostro legittimo desiderio e l'art. 3 verrà in questo senso modificato.

FERRERO DI CAMBIANO. C'è già un mio emendamento all'articolo terzo che fa al caso.

TANARI. Così l'articolo terzo verrebbe ad essere modificato in questo modo: « L'assicurazione comprende tutti gli infortuni per causa violenta, ecc., nonché le infermità temporanee ».

Un altro punto sul quale insisterei, è per il quale mi pare che l'onorevole ministro mi aveva già data risposta, è relativo al 20 per cento.

Ma di questo parleremo all'art. 24.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Mi propongo di presentare un emendamento che soddisfi ai suoi desideri.

TANARI. Allora ritorno sulla famosa tabella che è stata compilata in base ad uno stipendio medio per gli agricoltori di tutta Italia.

A me sembra che questo sia poco pratico e poco giusto. Evidentemente chi ha compilato questa tabella si è fissato uno stipendio medio e poi ha detto: Per il caso di morte daremo mille volte la mercede, per il caso di infermità permanente mille e cinquecento volte. Ma non è chi non veda come il calcolare una tabella in questa maniera sia come ammettere *a priori* che gli stipendi in tutta l'Italia agricola siano eguali.

Ora questo non è assolutamente. L'inconveniente della tabella si eliminerebbe, aumentando il principio di massima che per il caso di morte si desse mille volte la mercede, e che per il caso di infermità permanente si desse mille e cinquecento volte la mercede stessa.

Certamente per il caso dei mezzadri, per tutti quelli che hanno riconosciute le loro mercedi non in vero e proprio contante, ma anche in natura, la determinazione del salario riesce difficile. Vi sono però dei punti sui quali appoggiarsi per determinare dei salari corrispondenti. È certo, parlo almeno per la esperienza

delle mie regioni, che quando nelle nostre regioni si prendesse per salario del contadino mezzadro il salario medio dell'operaio giornaliero, questo salario sarebbe certamente superiore alla media del salario del contadino, il quale verrebbe ad essere meglio trattato che non attribuendogli una indennità sopra una cifra come quella determinata nella tabella.

Quindi per me i tre punti sono questi: domando all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale se accettano di includere nella legge l'assicurazione per la invalidità temporanea (non parlo del venti per cento perchè siamo d'accordo che si elimina); domando al ministro se invece della tabella non si possa porre la massima di mille volte la mercede per il caso di morte, e di 1500 volte in caso di infermità permanente. Qualora il ministro e l'Ufficio centrale condividano le mie idee, allora io farei le debite proposte.

PASSERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ho domandato di parlare per dichiarare che, dopo la parole del collega Tanari, mi associo completamente ad esse. Io, che nella discussione generale ho sostenuto che dovesse essere compresa l'invalidità temporanea, non posso che appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Ferrero di Cambiano e sostenuta così eloquentemente dal collega Tanari.

Per me, se questa inclusione non fosse compresa, mi troverei di fronte a conseguenze gravi, perchè nelle nostre provincie siamo abituati ad avere questa assicurazione temporanea...

CAVASOLA, *relatore*. Ma dove è, rimane.

PASSERINI ANGELO. Io faccio parte di casse agrarie e casi di morte e di invalidità permanente non mi sono mai toccati, mentre mi sono toccati una quantità di casi di invalidità temporanea. Prego pertanto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di volere accettare la proposta del collega di Cambiano.

FIGOLI DES GENEYS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI DES GENEYS. Trovo giuste le osservazioni fatte dal collega Tanari circa l'assicurazione per la invalidità temporanea, ed in appoggio a questa tesi potrei citare un fatto pratico.

Da molti anni io ho assicurato quanti lavorano

nella mia tenuta, ed in tale assicurazione vi feci comprendere tutte le famiglie coloniche.

L'assicurazione procedette sempre regolarmente; ma osservai che i contadini erano ben lungi dal mostrarsene soddisfatti a motivo dei venti giorni di franchigia stabiliti dalla società, che io in varie occasioni cercai di far diminuire. Succedeva che il contadino rimasto ferito leggermente, ritenesse inutile recarsi al paese per farsi visitare dal medico per la dovuta dichiarazione. In alcuni casi poi si verificò il fatto che, essendo dopo la ferita peggiorata per infezione, l'ammalato aveva perduto tutti i diritti alla indennità.

Io troverei quindi naturale che nell'assicurazione per la invalidità temporanea venisse stabilita una breve franchigia.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Unisco la mia preghiera, ricordando quanto ho avuto l'onore di dire nella discussione generale, a quella dell'onorevole senatore Tanari e dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di accettare il mio emendamento, per comprendere nell'assicurazione dei contadini il risarcimento per l'invalidità temporanea.

Io già detto ieri le ragioni per le quali prima pensavo che non si dovesse applicare la invalidità temporanea, e quindi indennizzarla; e dopo, le ragioni per le quali mi sono convinto della opportunità di farlo con questa legge.

Non le ripeto; quello che ho udito in quest'aula, in occasione della presente discussione mi ha sempre più fatto persuaso che la nostra legge non incontrerebbe quella simpatia che desideriamo che incontri, non proviederebbe a quella giustizia alla quale noi ci ispiriamo, se non avessimo assicurato questa invalidità temporanea ai contadini. Quindi prego vivamente l'onorevole ministro, poichè ha accennato che avrebbe aderito all'invito del Senato, di accettarla.

Io credo che con la carenza assoluta di dieci giorni che pure ho avuto l'onore di proporre noi evitiamo anche il grave pericolo della simulazione dei piccoli infortuni, che sarebbe indubbiamente uno dei maggiori inconvenienti della legge. Io non credo che la spesa che

potrebbe incontrare l'Istituto assicuratore sarebbe a quella che l'onorevole ministro ha mostrato di dover tenere, le 25 lire di costo medio di spesa per liquidare ogni inabilità temporanea: no, questa è la media di spesa per liquidare tutte le indennità, di morte, di invalidità permanente assoluta e parziale e la temporanea, e non della sola temporanea. Quindi il conto della spesa, che importerebbe l'aggiunta della temporanea, va per lo meno molto ridotto. Né sicuramente si vorranno, e ci avrà occasione di fare per ogni temporanea, quelle constatazioni e quei controlli, che sono la maggior sorgente di spese, e che sarebbero d'altro canto sproporzionate al fine che si vorrebbe raggiungere.

Per quanto poi riguarda il costo effettivo della indennità che si dovrebbe pagare per la invalidità temporanea, per quanto dati precisi non si abbiano e molto si debba attendere dalla esperienza, possiamo tuttavia presumere da quello che accade per l'assicurazione degli infortuni industriali, che si aggirerà sulle dieci o dodici lire, dovendosi qui tener conto del minore rischio specifico, ossia della minor facilità a infortunarsi, della carenza assoluta dei dieci giorni che si stabilirebbe, del massimo fisso dei novanta giorni che si propone, e infine della bassa misura di indennità che si fisserebbe.

Ad ogni modo, sia pure di qualche entità la maggiore spesa che si dovrà incontrare dall'Istituto assicuratore, sia per il pagamento dell'indennità, sia per quella che è la gestione dell'assicurazione, questo non monta. Poiché facciamo una legge, imponiamo un sacrificio più grave, ma soddisfiamo ai desideri che hanno tutti espressi e che rispondono sicuramente alla aspirazione comune, all'aspettazione dei contadini, alle richieste delle loro organizzazioni.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Prego il Senato e l'onorevole ministro di consentire che io spieghi le ragioni che hanno condotto l'Ufficio centrale a formulare, nei termini che sono stati letti, l'art. 5 del progetto, che risulta diverso dalla prima proposta del Ministero: lo farò il più speditamente possibile. Ma intanto mi si consenta di esporre l'opinione dell'Ufficio circa i due emendamenti, rimasti in vita malgrado la sua assenza, presentati dall'onor. Garofalo, il quale

non vorrebbe mantenuta l'espressione che ricorre anche nella legge sugli infortuni dell'industria « per causa violenta in occasione del lavoro » e vorrebbe sostituirci « per causa violenta nel lavoro agricolo ». Noi siamo rimasti fermi all'espressione adoperata nel testo ministeriale, pur sapendo che quella formula « in occasione di lavoro » ha dato luogo a molte contestazioni. Eravamo bensì stati perplessi per alcun tempo se riprocurarla o sostituirla con un'altra; ma considerando da un punto di vista pratico che oramai l'espressione della legge, testo unico, 1904 « in occasione di lavoro » ha già una giurisprudenza formata con ripetute decisioni, ci è sembrato che fosse meglio adagiarsi a quella stessa espressione, per non ricominciare un'altra serie di sentenze e di dissquisizioni, che oltre all'incertezza per i casi futuri rispetto agli infortuni sul lavoro agricolo, avrebbero evidentemente demolita la giurisprudenza stabilita oramai sulla legge per gli infortuni delle industrie e quindi rinnovate tutte le discussioni. Perciò, anche non essendo pienamente soddisfatti, abbiamo mantenuta la stessa dicitura.

Chiede inoltre l'onor. Garofalo che si sostituisca all'indicazione della diminuzione di attitudine lavorativa del 20 per cento la formula più generica « che abbia diminuita molto notevolmente l'attitudine al lavoro ». Certamente noi non eravamo e non siamo entusiasti della distribuzione per centesime parti della capacità lavorativa; è vero, ci vorrebbe un manometro che non c'è, ma in pratica è stato già adottato e seguito questo sistema in maniera che nelle polizze di assicurazione le diverse inabilità sono tutte già quotate per il 10, 20, 30, 60 per cento della capacità lavorativa: e lo stesso progetto di legge che aveva presentato l'onor. Luzzatti anteriormente a questo che stiamo ora discutendo, aveva addirittura la tabella unita di queste percentuali di diminuzioni di attitudine lavorativa. Ed allora ci siamo anche qui rassegnati al sistema della percentuale, perchè già nella pratica, già era riconosciuta, ed è sempre un vantaggio, quando si tratta di conti fra rappresentanti di interessi diversi, avere una tabella di raffronto sulla quale oramai vi sia l'esperienza che chiarisca ogni dubbio.

Dunque su questi emendamenti dell'onore-

vole Garofalo l'Ufficio centrale dà voto contrario e non crede di dover modificare la dicitura dell'articolo concordato col Ministero.

E passiamo alla parte sostanziale: l'assicurazione per la invalidità temporanea.

L'Ufficio centrale, onorevoli colleghi, non è mai stato oppositore di questa più larga assicurazione, di questo indennizzo per i malanni che ricorrono con maggiore frequenza. L'Ufficio centrale comprende perfettamente che è togliere gran parte dell'utilità della legge il sopprimere o il rinviare l'indennità per l'invalidità temporanea.

Perché l'ha fatto? Non per perseguire puramente e semplicemente la dizione dell'articolo originale del progetto del Governo; ma perché il tema è stato oggetto di molte discussioni e dello studio concordato, volenterosi da ambe le parti col ministro, e alla fine si è ricorso ad un temperamento che soddisfacesse le diverse aspirazioni, per quanto possibile.

Orbene: quella stessa giusta, impressionante osservazione che si fa, della difficoltà di dividere a centesimi la invalidità temporanea, che cosa significa? Significa una grande incertezza nel determinarne l'entità. In pratica che cosa avviene? In pratica avviene che si calcola la conseguenza, si misura l'importanza della invalidità riportata dal lavoratore in base ai giorni di degenza. E quindi si dice: la invalidità temporanea (ed è questa condizione generale di tutte le polizze e le proposte dei colleghi oggi si riportano di nuovo a questo metodo) la invalidità temporanea è presa in considerazione dopo il decimo giorno, dopo l'ottavo, ma in nessun caso al disotto del sesto giorno di malattia. Dunque, che cosa si considera? Si considera la malattia.

Ecco perché, non avendo noi, come non li aveva il ministro e come in fondo non li ha nessuno, elementi sicuri per una valutazione propria della invalidità temporanea per infortunio in rapporto all'assicurazione complessiva, ci siamo arresi ad un sistema che non è strettamente logico e soprattutto non è simmetrico in legge, ma è pratico.

Siamo entrati nella via delle distinzioni. Abbiamo detto: intanto questa legge, se anche non deve arrivare ad estendersi per tutta Italia il beneficio dell'assicurazione per l'invalidità temporanea, per lo meno non deve toglierlo in quei

luoghi dove esso già esiste. Ecco, onor. Passerini, come non c'è a temere che chi ne ha finora usufruito non possa continuare ad usufruirne, poichè c'è la disposizione esplicitamente scritta nel testo nostro, e che l'onorevole ministro ha accettato, di mantenere nei luoghi dove già la si pratica abitualmente, l'assicurazione per l'invalidità temporanea.

Poi ci siamo detto: se per valutare questa invalidità bisogna ricorrere all'apprezzamento della malattia, e se, come è noto, l'assicurazione contro le malattie costituisce uno dei più grandi desideri delle classi lavoratrici ed è uno dei maggiori bisogni della nostra società, colleghi, i due temi insieme: diciamo che il Governo sia obbligato dalla imposizione di una disposizione legislativa a portare innanzi al Parlamento un progetto di legge per l'assicurazione contro le malattie e faccia posto in questa anche all'assicurazione per l'invalidità temporanea dipendente dagli infortuni sul lavoro.

Il ministro ha accettato questo concetto e noi lo abbiamo tradotto nell'ultimo comma di questo stesso articolo, scrivendo: « Qualora il Governo non presenti entro tre anni dall'applicazione di questa legge un'altra legge per la assicurazione contro le malattie, nella quale potrebbe trovar posto l'invalidità temporanea, allora s'intenderà, per dichiarazione di questa stessa legge, divenuta obbligatoria in tutta Italia l'assicurazione per la invalidità temporanea che ora per eccezione si mantiene nei luoghi dove già è praticata ».

Questo il concetto nostro, il quale, tengo ad affermarlo e chiarirlo bene dinanzi ai colleghi, non può essere interpretato altrimenti che come un pieno favore da parte dell'ufficio centrale alle assicurazioni per l'invalidità temporanea. Non avendo oggi il modo di contrapporre dati a dati, perchè non esiste una statistica intorno a ciò, ci siamo adattati ad una via di mezzo ed abbiamo voluto assicurare in un tempo breve quello che è desiderio dell'assemblea e desiderio nostro.

Notate bene, e qui il collega senatore Polacco mi richiama ad un particolare, non abbiamo espresso soltanto il concetto che si debba presentare un apposito progetto di legge, ma che la legge richiesta sia messa in attuazione prima che passino i tre anni: in altri termini un be-

nefizio rinviato per quella parte di paese che oggi non ha alcuna specie di assicurazione per gli infortuni agricoli e rinviato per quel tanto che basti a che dentro tre anni, sia reso obbligatorio, non di presentare un nuovo progetto, ma di farlo entrare in funzione. Del resto se il Senato crede di giungervi oggi stesso, da ora in poi, ed il ministro trova modo, in base ai dati che sono stati riferiti da colleghi i quali hanno una esperienza personale in questo ramo di assistenza sociale e crede di potere secondare l'istanza, l'ufficio centrale non fa che associarsi, perchè resta in perfetta, logica coerenza con le proprie aspirazioni e cogli avviamenti che aveva iscritti nella legge.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Mi sembra che si introduce qui il concetto della assicurazione delle malattie, e si confonde, non trovo altra espressione in questo momento, si confonde un poco il concetto della malattia temporanea col concetto del sinistro temporaneo.

Sono due cose assolutamente differenti: qui si tratta di quell'infortunio che può succedere ad un contadino che ha, ad esempio, schiacciati i piedi da un carro e che può simulare questo fatto dandosi un colpo con qualche arnese e far supporre che si trovi in condizioni d'inferiorità di lavoro; ma non si tratta di malattia. Orbene questa simulazione è difficile a verificarsi quando si lascia passare un certo tempo dal giorno del sinistro alla sua liquidazione. Non c'entra dunque la malattia, ma la infermità temporanea per il fatto del sinistro agrario simulato o non simulato.

Ripeto che nel progetto stesso della Commissione si ammette questa assicurazione; una volta che si ammette, (mentre per il progetto di legge si dovrebbe aspettare tre anni durante i quali devono poi continuare le associazioni libere a dare questo beneficio ad una parte degli assicurati) osservo che nel progetto di legge, se noi togliamo l'assicurazione temporanea, non veniamo a dare assistenza dal punto di vista dei due infortuni maggiori, morte ed invalidità permanente, che al 0.13 per cento degli assicurati, ed io mi domando quale valore rimanga a questa legge.

Rimane talmente piccolo il numero degli assicuranti da proteggere, che la efficacia della

legge viene in gran parte perduta. Una volta che il Senato affronta la questione, definiamola subito completamente, e mettiamo nel progetto di legge in modo definitivo anche questa assicurazione per la invalidità temporanea, che è già in parte in vigore, senza attendere tre anni per averla ufficialmente adottata e riconosciuta!

FAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. Desidero un chiarimento. Nel progetto è detto che nei luoghi dove già fosse in uso prima del 27 marzo 1917 sarà applicata in base alle consuetudini locali l'assicurazione per l'invalidità temporanea a titolo di esperimento...

FERREIRO DI CAMBIANO. Tutto questo cadrebbe, ammesso il principio dell'invalidità temporanea.

FAINA. Ed allora faccio un quesito. Vi sono contratti stipulati con la Cassa Nazionale degli infortuni, nei quali è ammessa la indennità per la invalidità temporanea dopo cinque giorni. Domando: se quest'articolo dovesse rimanere così, i contratti stipulati con la Cassa Nazionale degli infortuni, che gestirà provvisoriamente la nuova assicurazione, contenenti questa clausola, restano o decadono?

Ecco il quesito.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Se ci sono i contratti vuol dire che questi vengono applicati praticamente e il sistema dell'assicurazione dell'invalidità temporanea continua; continua il contratto non solo, ma siccome l'eccezione si riferisce alla località e non ai contratti esistenti, vuol dire che in quei luoghi, in quei comuni, in quei circondari, in quelle regioni, si continueranno a fare altri contratti consimili.

Se mi permette l'onorevole Presidente, vorrei chiarire un mio concetto che forse non ho bene espresso od almeno a me pare di non essere stato ben compreso dall'onor. Tanari. Intendiamo: se il Governo consente, ed il suo consenso naturalmente viene dagli elementi di convinzione che egli possiede, se si mette in votazione anche l'assicurazione contro l'invalidità temporanea, l'Ufficio centrale, per quel che ho detto prima, per conto suo la vota *toto corde*. Ma la proposta non la facciamo noi; perchè questa è una unione che il Governo ha presa

in base ad uno studio degli elementi contabili che erano a sua disposizione e che non conosciamo se non per quel tanto che nei risultati finali ci è stato comunicato.

E poichè ho la parola voglio chiarire un'altra cosa: non ho confuso io, nè nella mia mente, e mi auguro neppure nelle mie parole, la invalidità derivante da un infortunio lieve con la invalidità delle malattie. Ho detto che per valutare l'importanza dell'infortunio lieve gli assicuratori, o le mutue, o Cassa Nazionale, o Consorzi, fin da ora ricorrono al periodo dell'infermità derivatane; valutano in base ai giorni di infermità le lesioni e l'indennizzo; il che è molto diverso dal valutarla in base alle lesioni traumatiche. Perciò noi abbiamo detto: siccome questo metodo si collega ad un altro punto di vista, che ha riferimento e contatto con le malattie, e l'assicurazione delle malattie è nel desiderio di tutti, ed è augurio vivo anche delle assemblee legislative che passi presto in atto a beneficio dei lavoratori di tutte le categorie, noi approfittiamo dell'occasione per imporre l'obbligo al Governo di provvedere per le malattie di tutte le provenienze.

Mi si permettano altre due parole. È stato fatto il rilievo che il giorno ben augurato e speriamo prossimo, in cui le popolazioni delle provincie irredente entreranno a far parte del Regno, si troverebbero esposte a perdere il beneficio delle assicurazioni per l'invalidità temporanea, delle quali con altre provvidenze sociali ora godono; ma ciò non può accadere, perchè le disposizioni della legge applicherebbero anche ad esse le consuetudini locali di cui si parla in quest'articolo e quindi si continuerebbe anche là nel loro sistema attuale.

FIGOLI DES GENEYS. Domando la parola. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI DES GENEYS. Io dico che, se non si renderà più breve il termine di franchigia si farà poco a vantaggio dei contadini, perchè il contadino non troverà sufficiente questa assicurazione. Il senatore Faina ha detto 25 giorni...

FERRERO DI CAMBIANO. Sono proposti dieci giorni nell'emendamento.

FIGOLI DES GENEYS. Migliorando lo stato del contadino il proprietario aumenterà il suo reddito; bisogna dare al contadino la stessa franchigia accordata agli altri operai. Dal momento che ci sono gli stessi certificati, le stesse

contestazioni, si può fare per il contadino quello che si fa per gli operai dell'industria. (Bene).

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Risponderò in primo luogo all'onorevole Tanari per quello che riguarda il primo comma dell'art. 3, dove si accenna alla diminuzione del 20 per cento dell'attitudine al lavoro. L'onor. Tanari nel discorso che fece, e lo ha ripetuto oggi, desiderava che fosse chiarito che anche per quel che riguarda gli infortuni agricoli si sarebbe inserita una tabella la quale avesse determinato in modo preciso le percentuali della inabilità. Ora io richiamo la sua attenzione sopra l'art. 24 del disegno di legge, dove è appunto detto che nel regolamento saranno determinati i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente.

Per mettere del resto in armonia il primo comma dell'art. 3 con l'art. 24 io proporrei, e l'onor. Tanari credo sarà soddisfatto, che si aggiunga alla frase « abbia diminuito più del 20 per cento l'attitudine al lavoro » (senza « professionale ») la seguente frase: « in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'art. 24, lettera A ».

Non posso accettare il consiglio dell'onorevole Tanari di riportarci senz'altro alla tabella contenuta nell'art. 95 del regolamento sull'assicurazione degli operai delle industrie perchè detta tabella dovrà forse in relazione ai lavori agricoli subire alcune modificazioni.

Una seconda osservazione l'onor. Tanari ha fatto sulla tabella delle indennità. Egli insiste nel domandare che si eviti la possibilità di una disparità di trattamento in conseguenza della disparità di salari che vi è certamente nelle diverse regioni d'Italia. Io riconosco l'importanza delle sue considerazioni. Noi avevamo creduto e crediamo che occorra evitare la possibilità di gravissime contestazioni quando si tratti di determinare le indennità in relazione al salario, e però teniamo fermo al principio dell'indennità fissa.

Ma, riconoscendo la possibilità che sia da farsi un trattamento diverso secondo le diverse regioni, io proporrei al Senato un emendamento col quale sia ammessa la possibilità di fare delle tabelle per compartimenti, senza in alcun modo

pregiudicare il principio della tabella fissa, in relazione al salario medio.

Questo emendamento io lo compilerei nella seguente forma: « la tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio, con le norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite dopo un biennio tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione ».

L'esperienza dimostrerà se sia necessaria una revisione generale, e anche se occorrerà fare tabelle speciali e diverse per diversi compartimenti.

Ed ora al punto più grave, cioè alla inabilità temporanea.

Onorevoli senatori, dissi già, e lo ha rilevato il senatore Tanari, che come principio io non potevo disconoscere che bisognerebbe disciplinare anche le inabilità temporanee.

Le cifre stanno a dimostrare che una legge sugli infortuni non è completa se non comprenda le inabilità temporanee, che sono il maggior numero (*benissimo*); ma come arrivarci per non correre il rischio di fare delle spese eccessive?

Dissi già le due ragioni per le quali in questo disegno di legge ci astenemmo dal comprendere l'inabilità temporanea. La prima ragione è la deficienza dell'organizzazione tecnica specialmente nel primo periodo dell'esperimento. Onorevole Tanari, ella che è espertissimo in questa materia, intuì, senza che io mi dilungassi nell'esposizione, cosa significhi organizzare le inchieste, le revisioni, gli accertamenti, le contestazioni di simili infortuni rapportati a nove milioni di contadini, infortuni che, se si abbassa il limite minimo dei giorni di malattia, potrebbero ammontare a parecchie decine di migliaia.

Con tutta franchezza, non credo — lo dico subito — che la Cassa Nazionale abbia tale organizzazione da poter assolvere senza altro siffatto compito, che richiede forte preparazione. La seconda ragione è quella della spesa. L'onorevole Tanari disse: si è indicato come spesa di gestione la cifra di un milione, e non è cifra che debba impressionare. Osservo che questa cifra non deve essere messa in correlazione coi tredici o quattordici milioni che può costare tutta l'assicurazione: deve essere

messa in paragone, come ho detto ieri, alla cifra che costa specificatamente l'indennità per l'inabilità temporanea. Ripeto che secondo alcuni calcoli, di larga approssimazione, l'inabilità temporanea, qualora fosse limitata a casi di invalidità con carenza superiore a venti giorni, costerebbe forse un milione e mezzo; ma per questo servizio dell'inabilità temporanea la spesa di gestione si teme che possa ammontare a più di un milione.

FERRERO DI CAMBIANO. No, onorevole ministro, glielo garantisco io.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Questi sono calcoli approssimativi fatti dai tecnici sui dati forniti dalla stessa Cassa Nazionale. Il milione di spesa di gestione in paragone al milione e mezzo dello specifico ramo di assicurazione, è una cifra impressionante. Il Governo pertanto, nel proposito fermo in cui è, come dichiarai all'altro ramo del Parlamento, di provvedere all'assicurazione contro le malattie, vorrebbe provvedere anche alle invalidità temporanee per infortuni con tale sistema, e però ha accettato il nuovo articolo 3 proposto dall'Ufficio centrale.

Vi prego di riflettere che l'art. 3, come è stato redatto dall'Ufficio centrale, di fatto statuisce senz'altro l'assicurazione per l'inabilità temporanea, ma soltanto ne dilaziona l'applicazione, fissando un termine massimo di tre anni. Se volete che si restringa questo termine io non ho difficoltà; ma tentiamo prima, se è possibile giungere all'assicurazione per l'inabilità temporanea, mediante l'assicurazione per le malattie. Il termine potrebbe essere ristretto a due anni. Se in questo periodo si riuscirà ad organizzare l'assicurazione per le malattie la invalidità temporanea sarà anche essa regolata in una maniera più economica, altrimenti resta senz'altro applicata l'assicurazione contro l'infortunio.

L'onorevole Tanari diceva: non si confonda l'inabilità con la malattia. Sta bene; l'inabilità è determinata da una causa violenta, mentre la malattia ha un decorso lento. Ma la invalidità produce un caso di infermità e di astensione dal lavoro, e non vi è nulla di strano che vi si provveda col metodo dell'assicurazione per le malattie, abbandonando tutti i procedimenti d'indagini e di controllo non necessari. In questo stato di cose io mi trovo in

grande imbarazzo, poichè confesso che non potrei ammettere in questa materia una divergenza tra Governo e Senato, tanto più che il Governo è favorevole alla cosa. Mi auguro che il Senato si persuada di accogliere l'articolo 3 proposto dall'Ufficio centrale, restringendo magari a due anni soli la dilazione; ma in ogni modo non credo che sia il caso di venire ad una votazione, perchè non è possibile che su questo argomento le opinioni del Senato e del Governo si dividano.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Ho chiesto di parlare unicamente per constatare l'accordo perfetto che nella sostanza esiste sul merito della questione: il disaccordo è apparente: formale, sopra il modo di rendere alla classe rurale questa giustizia che tutti vogliamo renderle. Ora mi permetto di osservare all'onorevole ministro che dal momento che egli accetta di assumere l'impegno che la Commissione ha formulato, dal momento che ormai sa di non poter tornare più indietro, sarebbe opportuno accettare la formula che parecchi senatori hanno proposto, e stabilire immediatamente il principio dell'assicurazione per l'invalidità temporanea, invece della formula contraria che subordina questa statuizione ad una legge che non si sa quando sarà approvata e se sarà approvata...

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. L'articolo 3 non dice così.

SINIBALDI. Sta bene; ma ad ogni modo ciò di cui mi preoccupo è l'impressione (da quale, trattandosi di una legge di carattere sociale, non va trascurata), che questo nostro attuale rifiuto, sia pure apparente, può fare, e cioè la impressione di chi voglia dare con una mano per ritogliere poi con l'altra.

Quando si tratta di giustizia sociale, se la giustizia è incompleta, diventa ingiustizia. Ed allora, affermiamo senz'altro il principio, diciamo che i lavoratori della terra hanno diritto all'assicurazione per l'invalidità temporanea, salvo a prorogarne l'attuazione effettiva per qualche tempo, se il ministro crede che l'organismo tecnico per mettere in attività la assicurazione non possa funzionare immediatamente.

In sostanza, ripeto, si tratta della constatazione dell'accordo perfetto che esiste fra le va-

rie parti, nulla faremo di diverso dall'emendamento della Commissione, soltanto accettando senz'altro il principio, regoleremo fin d'ora in tutta la legge la materia dell'invalidità temporanea. Quando avremo fatto questo, la proroga all'attuazione della liquidazione degli infortuni per invalidità temporanea, non sarà considerata come un rifiuto da parte nostra a completare questa legge di previdenza sociale, ma come una semplice e pura dilazione temporanea. (*Approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Me lo consenta, onorevole ministro, io devo insistere sul mio emendamento e quindi la prego nuovamente di accoglierlo. Insisto, perchè il temperamento che ella ha proposto non risolve la questione; il mutare il termine di tre anni in due, lascia impregiudicata la questione sostanziale. Credo, d'altro canto, che, accettando il temperamento proposto dall'Ufficio Centrale, e rimanendo fermi i due comma aggiuntivi dall'ufficio stesso proposti, veniamo a creare, per alcun tempo almeno, una vera disparità di trattamento fra i contadini. Alcuni avrebbero il vantaggio dell'assicurazione per le invalidità temporanee ed altri no.

D'altronde mi preme assicurare l'onorevole ministro, l'Ufficio Centrale e il Senato, asserendo solennemente che la Cassa Nazionale degli infortuni ha nella sua organizzazione i congegni necessari per poter esattamente e completamente applicare, senza sforzo e senza pericoli, la legge, anche se si accetta il principio dell'assicurazione per l'invalidità temporanea. Noi già l'applichiamo per l'invalidità temporanea nelle industrie ed io non saprei avere un sol dubbio perchè non si dovesse applicare anche per l'invalidità temporanea nell'agricoltura.

Spero che queste dichiarazioni possano vincere gli ultimi dubbi dell'onorevole ministro. Così saremmo tutti d'accordo nel dare a questa legge un alto significato morale di simpatia e di giustizia verso la classe degli agricoltori. (*Approvazioni*).

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Di fronte alle manifestazioni unanimi del Senato, pur ricordando le dichiarazioni che già ho fatte e cioè che il Governo intendeva che la legge fosse completa, ma solo desiderava attuare l'assicurazione contro le invalidità temporanee con un metodo più economico, non mi oppongo all'inclusione dell'assicurazione per l'invalidità temporanea. (*Bensis-simo*).

Soltanto avverto fin d'ora in riguardo all'attuazione della legge, che quando saremo all'articolo ultimo del disegno di legge, in cui si tratterà di stabilire il termine nel quale la legge stessa deve essere attuata, dovremo tener conto dell'accettazione dell'emendamento del senatore Ferrero di Cambiano, dell'inclusione cioè dell'assicurazione per i casi di invalidità temporanea, per vedere quale maggior termine si debba stabilire per organizzare un servizio così importante. Potrebbe anche accadere che nel termine accordato per l'attuazione di questa legge si riesca ad organizzare anche le assicurazioni per le malattie professionali. (*Approvazioni*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi; dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, potrebbe sembrar superflua ogni altra mia parola, ma io non posso rassegnarmi a tacere, quando è stato detto che si crea una ingiusta disparità di condizioni da luogo a luogo. Signori miei, non confondiamo le cose: oggi noi non concediamo ad alcuno un beneficio che si ricusi ad altri; no: noi oggi avevamo inteso, e neppure spontaneamente, perchè già ci erano giunti all'orecchio i reclami di coloro che nel progetto di legge vedevano per sé un « regresso » avevamo inteso, dico, che quelle popolazioni le quali già hanno in uso da parecchi anni l'assicurazione contro l'invalidità temporanea non avessero a perderlo solamente perchè non si credeva di poterlo dare a tutte. Ed ecco perchè noi abbiamo transatto sul principio dell'uniformità generale, quale è consuetudine applicare senza considerare come base della disposizione l'uniformità delle condizioni iniziali. Noi non negavamo niente a nessuno; non si voleva togliere a chi già aveva; questo era il concetto della disposizione. Chi rimaneva precariamente senza

assicurazione per la invalidità temporanea? Quella parte della popolazione che non ha nessuna assicurazione neppure per l'infortunio mortale, neppure quella che l'onor. Beneventano dice data spontaneamente dai padroni. Vorrei vederle io queste indennità date spontaneamente dai padroni!

Dunque noi non potendo in mancanza di elementi sicuri introdurre per proposta nostra l'assicurazione contro l'invalidità temporanea dovunque, avevamo detto: intanto non togliamola dove è in uso, e per tutti gli altri luoghi introduciamo quella per i malanni più gravi e sarà un beneficio immediato per la maggior parte dei contadini. Così e non per semplice artificio di differimento, noi abbiamo scritto quel comma vincolando uno all'altro i due temi di assicurazione sugli infortuni minori e assicurazione delle malattie, perchè vogliamo anche la legge contro le malattie. E quindi avevamo scritto la esplicita disposizione che, se entro tre anni non fosse presentata, ma applicata la legge per le malattie, diventasse obbligatoria dovunque, per dichiarazione di questa stessa legge, l'assicurazione contro l'invalidità temporanea. Noi facevamo adunque un impegno positivo al Governo di presentare un progetto di legge che raggiungesse i due fini e per parte nostra non rinunciamo all'impegno del Governo per la legge sulla assicurazione contro le malattie.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Se si accetta l'emendamento dell'onorevole Ferrero è evidente che converrà modificare l'art. 3, cominciando dal coordinare i casi di invalidità temporanea con quelle delle invalidità permanenti parziali.

FERRERO DI CAMBIANO. Sono due cose diverse.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Lo so; ma forse converrà indennizzare anche le inabilità permanenti parziali che abbiano diminuito anche meno del 20 per cento l'attitudine al lavoro.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Mi sembra che se l'onorevole ministro accetta il principio dell'invalidità temporanea, che non è la stessa dell'invalidità

parziale, l'articolo terzo dovrebbe essere modificato in questo modo:

« L'assicurazione comprende tutti i casi di infortuni per causa violenta in occasione di lavoro dalla quale sia derivata la morte, la inabilità permanente assoluta, l'inabilità permanente parziale, nonchè l'infermità temporanea ».

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. È quello che io propongo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Il mio emendamento per l'invalidità temporanea è stilato appunto nei termini espressi dall'onorevole senatore Tanari, e ne viene naturalmente la conseguenza che cadono i due ultimi comma proposti dall'Ufficio Centrale. Il limite del 20 per cento per le invalidità permanenti parziali era al difuori e non vi ha alcun nesso, e non deve essere soppresso per non ricadere nell'inconveniente che ora si lamenta, dell'abuso delle minori invalidità permanenti, che non diminuiscono effettivamente la capacità al lavoro. Riduciamolo anche, se volete, ma non sopprimiamolo.

Aggiungo poi che sono due concetti diversi quello dell'invalidità permanente parziale e quello dell'inabilità temporanea. Ma intanto col mio emendamento che cosa avverrà? Avverrà che quelli che non avrebbero indennità per invalidità permanente parziale, perchè al disotto del limite fissato, avranno per novanta giorni, per lo meno, l'indennità dell'inabilità temporanea. È un guadagno sicuro che fanno; e mi pare quindi che non vi sia neanche bisogno di sospendere l'approvazione dell'articolo, per le riserve fatte dal ministro, di meglio coordinare le disposizioni relative alla invalidità temporanea ora concordemente ammessa.

FERRARIS MAGGIORINO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io proporrei di rinviare l'articolo 3 alla Commissione perchè, d'accordo con l'onorevole ministro, si provveda alla nuova redazione.

PRESIDENTE. Sta bene, allora rinviando l'articolo 3 all'Ufficio centrale.

Art. 4.

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo è affidata temporaneamente e fino a nuova disposizione alla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tale gestione nei rapporti contabili sarà tenuta distinta da quella per l'assicurazione contro gli infortuni degli operai e da qualsiasi altro compito della Cassa Nazionale.

Non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge sarà presentata al Parlamento a cura del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione sui risultati dell'applicazione della legge stessa, colle eventuali proposte di nuove disposizioni.

(Approvato).

Art. 5.

Le Casse mutue, le Casse consorziali, i Sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917 e le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro agricolo, potranno essere riconosciuti per decreto Reale ed ammessi a proseguire temporaneamente l'azione loro nei territori dove già la esplicavano secondo la propria costituzione, giusta le norme che saranno dettate dal regolamento.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dai rispettivi statuti, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

È esteso a tali enti l'obbligo della relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

In caso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, agli enti assicuratori potrà essere revocata l'autorizzazione all'esercizio con Regio decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa Nazionale infortuni.

A quest'art. 5 vi è un emendamento proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro e del relatore i chiarimenti sull'applicazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Ferrero di Cambiano.

Art. 5.

I Sindacati e le Casse mutue, costituiti ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, non oltre il 31 dicembre 1913, che provvedono esclusivamente o in modo prevalente all'assicurazione per gli infortuni dell'industria agricola o forestale, potranno essere autorizzati, con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, a continuare a esercitare temporaneamente l'assicurazione in conformità della presente legge nelle zone agricole e forestali, che saranno determinate nel decreto di autorizzazione tenendo conto del territorio ove essi esplicano attualmente la loro azione. Col regolamento per l'attuazione della presente legge saranno determinate le condizioni per ottenere la suddetta autorizzazione, e le modalità di esercizio da parte dei sindacati e delle casse.

• In caso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, ai Sindacati o alle Casse mutue potrà essere revocata l'autorizzazione con Regio decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa Nazionale d'assicurazione.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Io vorrei insistere perchè il Senato approvasse l'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

La proposta fatta dall'on. Ferrero di Cambiano riconosce l'esercizio di queste funzioni solo ai Sindacati e alle Casse mutue, escludendo la compagnia di assicurazione anonima esistente nella provincia di Brescia, ed altre consimili in altre provincie, che esercitano da molti anni lodevolmente queste stesse funzioni.

PRESIDENTE. A questo articolo 5 anche il senatore Frascara ha proposto di aggiungere il comma seguente:

« Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle Casse mutue che potranno costituirsi prima della pubblicazione della presente legge per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro agricolo nell'intero territorio di una o più provincie ».

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. L'emendamento aggiunto, che propongo a questo articolo, è stato già da me spiegato nelle brevi parole che ho avuto occasione di pronunciare ieri.

Già ieri dissi che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale consideravano questa legge come un esperimento il quale doveva tendere alla costituzione di istituti locali, sulla base della mutualità.

Già dissi che sarebbe stato più semplice e piano lo stabilire la obbligatorietà della assicurazione, e le tabelle delle indennità, lasciando che ciascuno si assicurasse a piacimento, o mediante mutue, o anche presso istituti di assicurazione privati. Si è voluto invece concentrare tutto nella Cassa Nazionale il che può dar luogo ad una grave complicazione burocratica. A questo proposito aspetto delle spiegazioni sull'art. 7, del quale ho parlato ieri.

La mia aggiunta ha di mira di rendere ancora possibile prima dell'applicazione della legge la costituzione di Casse mutue, che abbraccino il territorio di una provincia, o anche di più, dove le provincie sono piccole.

Da molti anni si parla di questa legge sugli infortuni, da tutti attesa, e molti proprietari si sono astenuti dal fare le assicurazioni per aspettare che fossero stabilite le norme e condizioni relative.

Ora che il disegno è noto, ritengo probabile che in molte provincie, tra le più evolute, si possano costituire nuove mutue, perchè i proprietari preferiranno trattare con delle Casse locali, sulle quali potranno esercitare la loro sorveglianza diretta, ottenendo anche nell'applicazione dei contributi un metodo più semplice e meno costoso di quello che possa fare, secondo l'art. 7, un istituto che comprenda tutto lo Stato. Così fanno alcune Casse esistenti come quelle di Vercelli, e così fa la stessa Cassa nazionale di assicurazione per certi casi, senza ricorrere a tutte le formalità richieste dalla presente legge, e senza soverchie complicazioni.

Ritengo che il Governo debba incoraggiare il sorgere di queste mutue, ed il tempo non mancherebbe, perchè ci vorranno circa sei mesi prima che la legge sia approvata dall'altro ramo del Parlamento, altri sei mesi per l'applicazione del regolamento, ed un altro mese perchè entri in vigore, cioè più di un anno, durante il quale

gli uomini di buona volontà possono fare molto. Se poi nessuno crederà di avvalersi di questa facoltà concessa dal legislatore, allora tutto sarà assorbito dalla Cassa Nazionale di assicurazione.

Raccomando vivamente questa modesta aggiunta all'attenzione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'emendamento proposto a quest'articolo dal senatore Lauberti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Le Casse mutue, consorziali, sindacati ed altri enti che alla promulgazione della presente legge già esercitavano le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previo riconoscimento per decreto Reale se già non lo hanno ottenuto, continueranno ad esercitare la loro azione nei territori che già l'espicavano, ecc. ».

Dopo il quarto alinea aggiungere un quinto capoverso del seguente tenore:

« Anche posteriormente alla presente legge è ammessa la costituzione di nuove Casse mutue o consorziali purché il Governo ne approvi lo statuto e lo autorizzi ad esercitare l'assicurazione con decreto Reale ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. A quest'ultima parte dell'emendamento da me proposto si associavano altri colleghi, l'onor. Faina, l'onor. Tittoni ed altri. Quando ho formulato questo emendamento, io non conoscevo quello proposto dal senatore Frascara; mi pare però che si condannano l'uno con l'altro e tanto io che i colleghi non abbiamo nessuna difficoltà di associarci all'emendamento Frascara.

Ma per la prima parte, che tende a rendere definitivo e non temporaneo l'esercizio delle attuali Mutue, posto che queste oramai hanno fatto buona prova ed hanno anzi avviato all'adozione di questa legge, io la mantengo. E all'uopo credo che si debba togliere dall'articolo I la parola « temporaneamente » e anziché « potranno » si debba dire che le Mutue « continueranno la loro azione nel territorio », ecc.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Questo articolo è stato oggetto di molte discussioni tra noi e il ministro ed è stato redatto in modo che ha un si-

gnificato tutto diverso da quello che era nell'originario progetto ministeriale e che riacquisterebbe coll'emendamento dell'on. Ferrero di Cambiano. La relazione del Governo sul progetto di legge diceva chiaramente, e noi plaudiamo, che la tendenza doveva essere a giungere fra qualche anno alla forma della mutualità per tutta l'Italia rispetto all'assicurazione: però nel testo del progetto presentato non vi era una garanzia di vita nè per le Mutue esistenti, nè per quelle altre che si volessero costituire. Da ciò la necessità, per noi dell'Ufficio centrale, di modificare completamente, come potete vedere confrontando i due testi, l'articolo del disegno di legge; e l'abbiamo modificato ispirandoci precisamente a quel concetto che informa le aspirazioni pure dell'on. Frascara, dell'on. Lambertini e di altri colleghi, i quali raccomandano la vita presente e futura delle Mutue di assicurazioni. Noi abbiamo ritenuto necessario mettere esplicitamente una disposizione di legge che conservasse in vita o permettesse, garantisse, il libero funzionamento degli istituti che esercitano oggi l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'articolo del Ministero, (era mi pare allora il 16), che l'onorevole di Cambiano propone di sostituire al nostro in via di emendamento, parlava bensì di « mutue » ma non di « tutte le mutue »: questo è il punto sostanziale del distacco, e la ragione fondamentale per la quale l'Ufficio centrale non può accettare quell'emendamento. L'art. 16 riprodotto nell'emendamento dell'on. Ferrero di Cambiano, si riferisce esclusivamente a quelle mutue e a quei sindacati che sono sorti per esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo in base alla legge testo unico del 1904; il che significa per assicurare soltanto gli infortuni prodotti dalle macchine agricole. Di ciò si tratta: perchè in base alla legge del 1904 non poterono sorgere che mutue per assicurare quegli infortuni che erano previsti da quella legge per lavori determinati, quali il taglio di boschi, lavori stradali, lavori lungo i fossi, e simili, quelli cioè che senza necessità di altra elencazione sono specificati nella legge del 1904.

Noi invece, per tradurre in atto quello che riteniamo ottimo concetto fondamentale del ministro, espresso non negli articoli della legge ma nella relazione, di arrivare cioè gradata-

mente ad avere il maggior numero possibile di Mutue funzionanti in Italia, la mutualità per sistema nell'assicurazione del lavoro agricolo, abbiamo scritto che le Casse mutue e consorziali che esercitano oggi le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro agricolo, per effetto della nuova dizione di questo articolo sono garantite in vita, e non per cinque anni, onorevole Lambertini. L'aver detto che l'applicazione di questa legge provvida è subordinata ad un periodo sperimentale nel concetto nostro, comune all'Ufficio centrale e al ministro, non significa che si dia vita per cinque anni alle Mutue. Si dice riconoscimento temporaneo, per la stessa ragione per cui diventerebbe temporaneo l'esercizio della Cassa Nazionale degli infortuni se tra cinque anni vedessimo che nell'applicazione questa legge non funzioni bene. Il periodo sperimentale è comune: epperò darà gli stessi effetti, tanto per gli Enti conservati in vita, quanto per la Cassa Nazionale degli infortuni. L'esperimento è sul sistema, è sui risultati; è sul beneficio effettivo conseguito; e la possibilità, se mai, di modificare allora il sistema o i particolari dev'essere rispetto a tutti senza fare oggi una dichiarazione di longevità maggiore del bisogno per gli altri Enti, quando l'Ente principale, che è la Cassa Nazionale degli infortuni, sa che fra cinque anni deve dar conto del risultato per norma del legislatore rispetto all'avvenire. Ma non è che le Mutue abbiano limitata da oggi la loro vita a cinque anni.

Perchè non accettiamo l'emendamento? Per la stessa ragione per cui non abbiamo accettato la dizione dell'articolo ministeriale. Con quella disposizione, infatti, si sarebbero uccise tutte le Mutue che funzionano e che non sieno sorte per effetto della legge del 1904. Ecco la vera ragione della dizione nuova in sostituzione di quella del progetto.

Ed allora, per ciò che riguarda l'onorevole Lambertini, credo di aver chiarito a sufficienza che non c'è bisogno di dire che queste Mutue dureranno oltre i cinque anni; dureranno fin tanto che non si muterà sistema, radicalmente, o, se esse, individualmente, non saranno incorse in qualche censura; si troveranno cioè nelle stesse condizioni dell'Ente principale. Per ciò che riguarda il termine a scadenza fissa non c'è che l'obbligo esteso alle Mutue di dare il loro rendiconto, di dimostrare la bontà del loro sistema e della loro gestione.

Se oggi accettassimo l'emendamento dell'onorevole Ferrero di Cambiano, la vita delle Mutue sarebbe troncata.

Voci. No, no!

CAVASOLA, *relatore*. Sì; giacchè non potrebbero vivere che quelle sole che sorsero ai fini dell'assicurazione prevista dalla legge del 1904. Ora questa è una restrizione che noi non ammettiamo. Noi avremmo preferito di ammettere in esercizio continuo, senza distinzione tra già nate o nasciture, tutte le Mutue in concorrenza con la Cassa Nazionale, perchè più che mai in questa materia giova avere il confronto. Si tratta di una grande operazione, si tratta di un'azione da spiegare sul territorio di tutta Italia, rispetto a milioni di assicurati e a milioni di ettari da assicurare, secondo il concetto della legge che è la terra che assicura. E allora non soltanto c'è posto per tutti, ma è molto presumibile che il risultato di una forma di assicurazione giovi per la modificazione, per la correzione, per l'estensione di metodo anche per le altre forme che agiscono contemporaneamente. Noi anzi avevamo espressamente invocato la disposizione di legge, che permettesse il sorgere e il moltiplicarsi delle Mutue e soltanto delle Mutue.

Il nostro concetto non è prevalso; vi si sono incontrati ostacoli anche nei precedenti. Anche i progetti di legge precedenti hanno sempre fissato una data di nascita anteriore a quella dalla presentazione del progetto per il riconoscimento delle Mutue. È una preoccupazione che io personalmente non ho, ma in fatto la preoccupazione c'è: ed ha vinto anche in questa occasione, per modo che nella disposizione del nostro articolo non ha avuto posto l'autorizzazione alla creazione di nuove Mutue. Per parte mia, dichiaro francamente che non vedo la difficoltà che nuove Mutue possano costituirsi: io non credo alle difficoltà che si affacciano, ma non posso darne dimostrazione contraria perchè è materia nella quale noi andiamo verso il futuro e non possiamo poggiarci sopra elementi del passato che dimostrino chi ha ragione e chi ha torto. Ma per chiarire la portata della disposizione della legge faccio notare che non si può dire: « chi vuole costituire la Mutua ne ha abbastanza delle disposizioni generali, domandi il riconoscimento e gli si dà ». No, non è così: perchè in tutti i progetti, in questo compreso, si è fissato un termine da

quale, o fino al quale si ammette la possibilità di chiedere e di ottenere il riconoscimento, vale a dire che nel testo originale del progetto come nello stesso emendamento proposto, era stata limitata tale possibilità alle Mutue costituite prima del 31 dicembre 1916.

Io non ho trovato la ragione di fermarci a quella data. E per fissare un termine più intelligibile l'Ufficio centrale ha adottato quello del 26 marzo 1917 che è la data della presentazione del progetto. Dunque la distinzione esiste tra Mutue preesistenti alla presentazione del progetto, e Mutue eventuali che si volessero costituire.

Per ispirarci al concetto esposto dal Governo nella relazione e fare in modo di giungere un giorno ad avere tutta l'assicurazione basata sullo spirito della mutualità, dovremmo ammettere anche la formazione delle nuove mutue. L'Ufficio centrale si metterebbe assai volentieri per questo cammino: ma il ministro non ammette per ora la costituzione di altre mutue. Che se noi accettassimo l'emendamento del senatore Ferrero di Cambiano non solamente sarebbero escluse le nuove, ma cadrebbero tutte o quasi tutte le mutue oggi esistenti. Ciò noi non vogliamo e perciò non possiamo accettare l'emendamento od almeno non lo possiamo accettare così come è concepito, e teniamo fermo alla nostra dicitura per effetto della quale le casse mutue, le casse consorziali, i sindacati e altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, (che ripeto è la data di presentazione del progetto di legge) potranno essere riconosciute con decreto reale con quelle norme che saranno prefisse nel regolamento. Con che manifestiamo la nostra preferenza per le mutue.

Ma ieri il senatore Ferrero di Cambiano diceva: « Questi altri enti chi sono? Volete ammettere anche le società di speculazione? Niente che possa aver aria di speculazione nelle assicurazioni! ».

È un bel principio, e io sono, l'ho detto, per la preferenza alla mutualità. Ma, signori miei, se col fatto anche le società di assicurazione per speculazione assicurano con molta larghezza gli infortuni del lavoro agricolo, come assicurano gli altri, se esse fanno pagare meno delle mutue e meno di quel che si dovrebbe pagare alla Cassa Nazionale infortuni, se esse corrispondono indennità maggiori di quelle che sono

previste da questa legge malgrado il premio di assicurazione più alto che riscuoterà la Cassa Nazionale, domando io che speculazione dannosa può essere questa della quale dovremmo impensierirci? Mi sembra una speculazione rispettabilissima. Se mi fanno pagare meno e mi danno uguali o maggiori vantaggi, purché il Governo non venga meno alla dovuta vigilanza, io non vedo per quale motivo dovrei inorridire di una tale speculazione.

Ma direi lo stesso per tutti i sindacati? No. Direi lo stesso per tutte le mutue? No. Perché anche all'infuori di ogni speculazione, di ogni spirito di profitto, di lucro, può esservi una amministrazione che non vada bene, che non presenti le debite garanzie, mentre nell'istituto riconosciuto dallo Stato, autorizzato ad operare, devono aversi tutte le garanzie necessarie per gli assicurati; quindi sottoposizione alla vigilanza ed alle discipline che il Governo crederà di dettare.

Ecco perché noi abbiamo rifatto l'articolo sostituendo una dicitura precisa per riconoscimento delle mutue attuali, e degli enti operanti, tranne che per i singoli che non meritino fiducia, ai quali debba essere vietato l'ulteriore esercizio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari e i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti e gli scrutatori lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone.
 Beneventano, Bianchi, Biscaretti, Blaserna,
 Bodio, Bonasi, Brandolin.
 Capotorto, Casalini, Cavasola, Cefaly, Conti,
 Cruciani-Alibrandi.
 Dalla Vedova, Dallolio Alfredo, D'Ayala
 Valva, De Blasio, Di Brazzà, Diena, Di Ter-
 ranova, Dorigo.
 Faina, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cam-
 biano, Figoli, Fili Astolfone, Frascara, Frizzi.
 Giardino, Giunti, Guala, Gualterio.
 Ingillieri.
 Lambertini, Leris, Luciani.

Malvano, Marchiafava, Mariotti, Mazza, Mele, Morandi.

Pasolini, Passerini Angelo, Podotti, Petrella, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Presbitero.

Ridola, Ruffini.

Saladini, Salvarezza, Sandrelli, San Martino, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi.

Tami, Tanari, Tittoni Romolo, Todaro, Torigiani Filippo.

Valli, Venosta, Villa.

Wollemborg.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 360-A.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Desidererei sapere dall'onorevole ministro o dal relatore che cosa pensano dell'emendamento da me proposto a quest'articolo 5.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Io desidero prima di tutto chiarire qual è il principio informatore del disegno di legge per evitare che si prendano determinazioni che possano compromettere tale principio.

Secondo la proposta nostra, per ora il servizio è temporaneamente affidato alla Cassa nazionale degli infortuni. Si tratta, come si è detto, di un esperimento temporaneo. Abbiamo dichiarato nella relazione qual è la tendenza cui aspiriamo. Crediamo si debba tendere ad organizzare questo servizio mediante un sistema di associazioni mutue in tutto il Regno. Ma, intendiamoci, si tratta di mutue che devono essere organizzate secondo il sistema della legge, che è quello di un'assicurazione territoriale collettiva obbligatoria; donde la necessità di norme di Stato e di associazioni che comprendano tutto un determinato territorio.

Da ciò risulta la difficoltà, oso dire la impossibilità, di coordinare questo sistema collettivo territoriale col sistema delle Mutue individuali, non obbligatorie.

A prescindere da ogni altra considerazione, ognuno vede le difficoltà che sorgerebbero in

una provincia, se in parte esistesse il sistema territoriale, per cui tutti i censiti sono considerati assicurati e sono considerati assicurati tutti i contadini, e in parte vi fosse una Mutua che abbracciasse un numero limitato di soci. Io credo che anche la disposizione che permette la continuazione dell'esercizio alle Mutue attuali, darà luogo a qualche difficoltà, ma cercheremo di eliminarle; invece se ammettessimo, come chiede l'on. Frascara, che nel periodo di esperimento possano sorgere altre Mutue, esse renderebbero impossibile l'organizzazione definitiva per tutta la Nazione fra cinque anni, secondo il nostro pensiero e secondo le direttive che ora ho espresso.

Accetto pertanto solo la disposizione contenuta nell'articolo 5 dell'Ufficio centrale, salvo una modificazione. Questa modificazione tende a coordinare meglio l'esercizio delle Mutue al nuovo sistema territoriale.

Una Mutua, la quale agisca in un determinato territorio, può accadere che comprenda solo una parte dei censiti, ed allora si dovrebbe fare un lavoro di selezione di tutti coloro che non sono iscritti alle Mutue, e considerarli iscritti *de iure* alla Cassa Nazionale. Per evitar ciò occorre ammettere la facoltà di rendere obbligatoria l'iscrizione alla Mutua di tutti i censiti compresi nel territorio nel quale la Mutua stessa sarà autorizzata a proseguire il suo esercizio.

Ciò posto, io non posso accettare nè il primo emendamento del senatore Lamberti, con cui si vorrebbe trasformare in definitivo il sistema temporaneo preveduto dall'art. 5, nè il secondo emendamento, che ammetterebbe la costituzione di nuove Mutue, anche dopo la pubblicazione di questa legge.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io vorrei dissipare un equivoco. Mi pare che l'onorevole relatore riguardo alla mia domanda di cambiare la facoltà fatta alle Mutue di sostituire da « temporaneo » in « definitivo » abbia creduto che io mi sia riferito alla clausola di cinque anni, che l'Ufficio centrale propone come termine per riferire sugli inconvenienti e proporre espedienti per rimediare.

Il carattere di *temporaneità* l'ho rilevato dalla dizione dell'art. 5 il quale dice: « potranno

essere riconosciute e ammesse a proseguire *temporaneamente...* ».

La facoltà di cui sopra io vorrei fosse ben determinata e definitiva e cioè che le Mutue potessero continuare ad esercitare senza la temporaneità questa loro funzione, subordinandosi s' intende (e qui siamo nell'ordine d' idee dell'onorevole ministro) alle norme che saranno dettate dal regolamento. Dal momento che queste Mutue hanno dato prova di efficacia e di utilità, tanto da meritare che il Governo ne decreti la continuazione, una volta che, per non ingenerare confusione, si subordinano a restare nell'ambito della suddivisione compartimentale che il ministro intende dare alla nuova organizzazione assicurativa, non vedo perchè non si debba renderne l'esistenza continuativa.

Il dare il carattere di definitivo alle Mutue in discorso credo che sarà uno stimolo maggiore alla costituzione di altre Mutue, costituzione che renderà più grata nell'universale questa legge la quale, come ho già detto, per molti è tuttora ostica. Non si tratta solo di provvedere alla assicurazione del contadino contro gli infortuni, ma si deve cercare che il proprietario, anche se per indole avverso, si rassegni senza difficoltà intendendo come sia un debito sociale l'adagiarsi a questa legge.

Io mi accontenterei, e ne prego l'onorevole ministro, di cambiare il limite espresso nell'articolo e dire: « alla promulgazione della legge », anziché « alla data del 26 marzo 1917 », perchè così commutato il limite davanti all'obbligatorietà dell'assicurazione, molti tenderanno, per lo spirito di particolarismo insito in noi, a costituirsi in Mutue nuove se non si assicureranno alle esistenti, preferendo queste all'organo generale la cui azione fa capo alla Cassa Nazionale.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. La questione della temporaneità l'onor. Lambertini, secondo me, non ha guardata dal suo vero punto di vista.

Questo istituto nuovo dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo, che s'introduce ora per un periodo sperimentale, ha per fondamento un'azione generale da affidare alla Cassa Nazionale degli infortuni, come l'ente maggiore che lascia presumere abbia i mezzi e le organizzazioni più pronte e spedite

per una attuazione non rimandata a tempo indefinito.

Però facendo questo, il Governo non intende dare alla Cassa Nazionale questo servizio senza limiti di tempo, non crea un monopolio come per le assicurazioni sulla vita; epperò all'art. 4 dice: « La gestione delle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro agricolo è affidata temporaneamente, fino a nuova disposizione, alla Cassa Nazionale infortuni ». Ora se per il più, perchè è l'ente maggiore, si mette una condizione di temporaneità nel mandato che gli si affida, vuol dire che questa condizione ha un rapporto necessario con l'ordinamento futuro. Lo Stato vuol tenersi libero in caso d'insuccesso, o di un successo non abbastanza soddisfacente della Cassa, o perchè intanto l'esperienza maturi qualche altro concetto; vuole avere le mani libere rispetto alla stessa Cassa Nazionale infortuni per mutare sistema, organismi, metodi ed effetti. Ed allora, se oggi diamo ad un ente minore un atto di riconoscimento non dobbiamo tener conto di questa condizione che abbiamo imposto al maggiore nei nostri assicuratori? Ecco la sola ragione della condizione della temporaneità annessa al decreto di riconoscimento per il funzionamento delle mutue. Se vanno bene tutte, seguiranno nel loro esercizio; se non vanno bene, si muterà sistema: intanto, affinché si possano fare i confronti tra i diversi sistemi ed i rispettivi profitti pratici, tutti quanti gli enti operatori comunque denominati saranno uguagliati nell'obbligo di dare il rendiconto al massimo dopo cinque anni della loro gestione. Nessun altro significato può avere questa temporaneità, che quello di mettere tutti allo stesso livello per lo stesso scopo.

LAMBERTINI. La ringrazio.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Sono lieto dei chiarimenti che ho avuto sia dall'onorevole ministro come dall'onorevole relatore Cava-sola perchè i loro chiarimenti mettono me e gli egregi colleghi del Senato in condizione di vedere ben chiaro le cose e di sapere quale via si abbia da seguire; perchè gli emendamenti proposti da alcuni colleghi evidentemente non erano dettati da una chiara visione di quello che si vuole dagli uni e dagli altri. Ho

già detto ieri e ripeto oggi che vi sono due sistemi l'uno di fronte all'altro: quello dell'onorevole ministro che oggi ha meglio chiarito di quanto non risulti dalla relazione il suo concetto, che è quello di lasciar sussistere le mutue o sindacati le quali hanno fin qui esclusivamente o almeno in modo prevalente esercito le assicurazioni per gli infortuni agricoli, non solo riscosendole, ma determinando una zona nella quale esse per il futuro abbiano a continuare la loro azione, ma non più soltanto come mutue libere, cioè a dire ristrette a quel breve circolo di proprietari prima spontaneamente associativi, ma obbligatorie per tutti i proprietari di quelle zone loro assegnate...

LAMBERTI. Così l'abbiamo inteso.

FERRERO DI CAMBIANO. No, mi permetta, perchè allora non avrebbe potuto proporre la costituzione di altre mutue. Poiché si comprende che l'onorevole ministro abbia inteso riferirsi a quelle mutue ora esistenti, e che hanno dato prova di sapere esercitare l'assicurazione infortuni agricoli, e quelle voglia riconoscere autorizzandole a continuare la loro azione, ma non voleva e non poteva ammettere mutue o sindacati, che sorgessero lì per lì, troppo facilmente pseudo-mutue e pseudo-sindacati di quella specie dannata, che tutti conosciamo, e conosce meglio d'ogni altro l'onorevole ministro, e che ha bene bolliati l'onorevole relatore. Come si farebbe ad ammettere queste mutue, di cui non si può conoscere a priori né il valore, né la consistenza, né si può presumere che rispondano alle finalità dell'assicurazione, che sono quindi delle incognite di cui non ci si può fidare?

LAMBERTI. Devono essere riconosciute.

FERRERO DI CAMBIANO. Ma non basta; bisogna che abbiamo già dato prova di sé, e mostrato che meritano questo riconoscimento. Per questa sola ragione del bene che hanno già adempiuto, e della generosa iniziativa che hanno preso, si accettano le mutue esistenti come organismi che hanno già una tradizione e una via tracciata e lodevolmente seguita. Nuove mutue non darebbero questa garanzia: e noi, onorevole senatore Lambert, anche con le mutue già esistenti noi andiamo incontro a una specie d'incognita, poiché non è la stessa cosa l'esercitare una mutua libera col fior fiore dei proprietari, 500, 600 proprietari, o che invece

questi proprietari diventino migliaia e non più affiatati, guidati da un sentimento altruistico e nobile che fa loro vegliare direttamente sull'assicurazione. Quindi le mutue di domani non saranno quelle di ieri, perchè l'obbligatorietà muta le cose.

Ad ogni modo l'esperimento è legittimo e le garanzie non mancano che abbia a dare buoni frutti, e si può quindi a cuor tranquillo accogliere il sistema dell'onorevole ministro. Le mutue che hanno già dato prova di sé continueranno ad esercitare in una zona prefissa, quella ristretta nella quale prima funzionavano, e dove queste mutue non vi sono il ministro chiama la Cassa Nazionale ad esercitare con quella divisione in compartimenti, che si stabilirà d'accordo fra la Cassa Nazionale ed il Ministero, e con quelle prescrizioni che sono nella legge. Invece l'Ufficio centrale (e ce lo ha detto l'onorevole relatore) ha un altro concetto. Esso pensa che debbano agire a un tempo, e nelle stesse zone, le mutue e la Cassa Nazionale infortuni, liberi i proprietari di aggregarsi alle mutue, o di rivolgersi alla Cassa Nazionale infortuni. E allora, in questo sistema di coesistenza e di concorrenza, si comprende che non soltanto possano agire le mutue esistenti, ma che altre se ne possano formare, e possano essere riconosciute, come vorrebbero alcuni dei nostri colleghi col loro emendamento.

Il sistema è difettoso, perchè porta con sé, coi pochi vantaggi, i pericoli della coesistenza, meno adatta, per le sue disformità, alle assicurazioni obbligatorie e meno ancora a un sistema generale e uniforme di assicurazione collettiva, quale è quello organizzato da questo disegno di legge.

A ogni modo anche questo può essere un sistema, se non armonico come quello del ministro, per lo meno logico.

Ma tornando al sistema dell'onorevole ministro, che noi preferiamo e crediamo si debba preferire a quello dell'Ufficio centrale, per le ragioni per'anzì dette, esso si risolve così. Le poche mutue attualmente esistenti in quella abbiamo fin qui in modo esclusivo o prevalente esercitato l'assicurazione degli infortuni agricoli, la eserciteranno nella diretta zona loro assegnata, col riconoscimento e con l'aiuto del Ministero, ed in questa zona avranno l'esclusiva delle

obbligatoria per tutti i proprietari. Dovunque altrove, la Cassa Nazionale infortuni, e niente mutue nuove.

Ed allora vengono a punto le savie osservazioni dell'onorevole relatore; vedremo che cosa faranno queste Mutue e vedremo che cosa farà la Cassa Nazionale e da qui a cinque anni constateremo il risultato di questo esperimento. Perciò bisogna che le Mutue e Cassa Nazionale siano tutte e due nella stessa condizione di temporaneità perchè diano prova e possiamo veder la prova di quello che hanno fatto.

Perciò io accetto l'emendamento dell'onorevole ministro e ritiro il mio, compiacendomi che l'accetti l'Ufficio centrale, per cui voteremo tutti d'accordo quello. Io prego soltanto l'onorevole relatore ed il ministro che nella redazione del nuovo articolo si tenga conto di due nuove aggiunte che sono anche più opportune perchè vengono dall'Ufficio centrale. Nel caso in cui debba essere revocata alle Mutue l'autorizzazione all'esercizio, non basta dire che ciò debba avvenire per irregolarità dell'amministrazione, ma occorre anche aggiungere che ciò possa avvenire per irregolarità di funzionamento, che importa anche di più perchè con ciò fallirebbero al loro compito. E nel caso in cui fosse revocata l'autorizzazione, io vorrei che si stabilisse, come dice l'Ufficio centrale, che si provvederà alla loro liquidazione ed al trapasso alla Cassa Nazionale infortuni. Conservando queste due dizioni che sono nell'articolo proposto dall'Ufficio centrale, accetto, come ho detto, l'emendamento dell'onorevole ministro e ritiro il mio.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Non posso dichiararmi soddisfatto della brevissima risposta data dall'onorevole ministro circa il mio emendamento e tanto meno posso dichiararmi soddisfatto del silenzio dell'onorevole relatore.

A me pare che il mio emendamento sia concepito in termini così chiari da confutare completamente le osservazioni fatte dall'onorevole ministro. Qui non si tratta di piccole mutue da stabilirsi in un comune, in un mandamento, in un ristretto territorio, ma si tratta di mutue le quali si costituiscono prima della pubblicazione della presente legge per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro agri-

colo nell'intero territorio di una o più provincie. Tale quale, cioè, come dice l'art. 6 del disegno di legge, quando stabilisce che il territorio del Regno verrà ripartito in compartimenti di assicurazione comprendenti una o più provincie.

Nelle brevi osservazioni fatte ieri e oggi, ho creduto di notare il grande e faticoso accentramento che si va facendo nella Cassa Nazionale e ne ho rilevato i pericoli.

Ritengo che neppure l'ottimo mio amico onorevole Ferrero di Cambiano che con tanto entusiasmo e con tanta dignità presiede la Cassa, debba desiderare che essa vada incontro allo enorme lavoro che da questa legge le sarebbe addossato.

Sarebbe molto più conveniente che fosse favorita la costituzione delle Casse mutue locali, le quali del resto sono quelle alle quali tanto l'onorevole ministro quanto l'Ufficio centrale dicono di tendere.

Ora col mio emendamento si vuol dare facoltà di costituire le mutue, senza intralciare l'azione della Cassa Nazionale, la quale naturalmente potrà esplicare la sua opera in tutte le provincie ad eccezione di quelle in cui esistessero le mutue. Non mi pare che vi possano essere serie ragioni per ostacolare questa idea. Sono anzi lieto di avere l'adesione degli onorevoli colleghi Faina e Lamberti i quali si sono a me associati. Devo notare poi che le mutue esistono per ora quasi unicamente nell'Italia settentrionale. Nel Mezzogiorno non ve ne è nessuna e sarebbe bene che anche nell'Italia centrale e meridionale si potesse farne l'esperimento.

Per queste ragioni per parte mia e dei miei colleghi si insiste nell'emendamento. Se però il ministro e l'Ufficio centrale non l'accettassero, inutile sarebbe la nostra insistenza.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Ho avuto occasione di chiarire che non può coesistere il sistema collettivo territoriale col sistema individuale, e perciò ho dovuto proporre un emendamento all'art. 5 dell'Ufficio centrale, nel senso che per le mutue esistenti bisogna stabilire delle norme, per le quali diventi obbligatoria per tutti i censiti la

iscrizione nelle determinate zone in cui potranno le mutue operare.

Se accettassi l'emendamento del senatore Frascara e cioè che anche le mutue che si costituissero d'oggi in poi fino all'attuazione della legge dovessero essere riconosciute, basterebbe che in una provincia si costituisse una mutua fra 50 o 60 persone per essere riconosciuta, e ad essa poi dovrebbe essere data l'assicurazione obbligatoria per tutto il territorio. In questo modo daremmo adito ad iniziative di istituzioni create senza norme e senza garanzie, compromettendo il sistema definitivo dell'organizzazione mutua che noi intendiamo istituire.

Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento del senatore Frascara, e accetto invece l'articolo dell'Ufficio centrale, colle modifiche che ho proposte.

FAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. La discussione è arrivata ad un punto che c'è poco o niente da dire. Mi limiterò ad una osservazione individuale. Vi sono due sistemi: quello che vuole accentrare tutto nello Stato e quello delle iniziative individuali.

Io credevo, senza diminuire il valore della cultura tedesca e degli esperimenti sociali fatti in Germania, che dopo tre anni di guerra il feticismo tedesco fosse diminuito e tornasse un po' in onore l'antico concetto che ogni popolo ha le sue tendenze, i suoi istinti, i suoi modi di vedere e di sentire.

Noi avevamo il genio delle iniziative individuali: la maggior parte delle nostre istituzioni economiche e sociali sono sorte spontaneamente, le Casse di risparmio italiane, ad esempio, sono ancora oggi citate a modello, ma poi via via, con la prevalenza del socialismo di Stato tedesco, abbiamo finito col convincerci della opportunità di imitare puramente e semplicemente quel che si fa in Germania, perchè meglio di così non si può fare. Sarebbe ora di tornare sui nostri passi ed esaminare se tutto questo meccanismo statale, meraviglioso fin che volete, adattato forzatamente a popoli che hanno un genio diverso, non possa portare a conseguenze ben diverse da quelle che ne sono derivate in Germania.

Venire adesso a discutere le ragioni che militano in favore di un sistema o dell'altro mi sembra sia cosa inutile e superflua, massime

avanti a voi che di tali materie siete maestri. È un'osservazione melanconica che faccio. Noi siamo ancora troppo legati a questa tradizione di superiorità germanica; ormai sarebbe tempo di lasciarla da parte. (*Benissimo*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Mi permetto di osservare al collega Faina, non per contraddirle alle sue osservazioni di carattere generale, che nel caso speciale non credo sia da citare un sistema statale estero in confronto delle proposte contenute in questa legge. Prego l'amico mio carissimo e maestro in tutta la materia che si attiene alle questioni rurali, di considerare la grande differenza che corre tra l'assicurazione volontaria e l'assicurazione obbligatoria.

Se io, libero cittadino, o proprietario o lavoratore che sia, mi rivolgo per un impegno personale a un gruppo di proprietari o di professionisti, di gente che mi ispira la fiducia, che acqueta il mio animo, non ho bisogno di alcun intervento statale; ma quando lo Stato interviene e mi impone l'obbligatorietà dell'assicurazione, esso ha il dovere di garantire che questa assicurazione non sia fittizia, non sia apparente; ha il dovere di dare le garanzie necessarie agli assicurati. Non è questione di sistema teorico, di preferenza di una o di un'altra forma, è questione di garantire con la propria firma. Poichè quando lo Stato dà una disposizione che costringe il privato ad un determinato atto di carattere economico, deve dare lui la garanzia che l'operazione arriverà a buon fine.

Da questa nasce la necessità di guardar bene addentro agli enti assicuratori privati imposti od autorizzati, anche se abbiano già funzionato o se si propongano di funzionare per l'autorità di quell'autorizzazione; e da noi tutti ricordano la lunga serie di disastri avvenuti e che hanno tanto nociuto allo spirito appena nascente della previdenza.

Ecco la ragione per cui lo Stato interviene. Ora in questo caso speciale non facciamo una questione di principi e di indirizzi di Governo. Io sono stato favorevole ed ho sostenuto anche io la tesi dell'ammissibilità delle Mutue nuove, ma mi sono dovuto arrendere appunto per la difficoltà di applicazione alla quale ha accen-

nato l'onorevole ministro e soprattutto perchè io sono convinto, come ho già detto, che lo Stato abbia il dovere, non solo di promuovere ma di garantire che le operazioni saranno seriamente fatte e saranno seriamente mantenuti gli impegni presi.

Non ho però escluso neppure nei miei modesti suggerimenti di introdurre anche l'assicurazione obbligatoria, magari per compartimenti se occorra, a mezzo della Mutua, quando la Mutua dia le necessarie garanzie, e non disturbi un impianto già fatto, oppure sia possibile distinguere l'uno dall'altro in maniera da rendere tollerabile e utile la convivenza. Questo è il mio concetto e credo che su questo particolare non sarebbe male che la legge (si tratta di creare una istituzione nuova per la quale non ci sono precedenti che ci possano far agire in base a risultati sperimentali, ed i primi li avremo fra cinque anni) credo non sarebbe male che la legge avesse una certa elasticità, da rendere possibile anche di sperimentare un sistema di questo genere mediante le garanzie che caso per caso il Governo avesse la facoltà di richiedere, di imporre e di controllare in conformità di disposizioni preventive del regolamento.

Ma capisco anche la riluttanza del ministro a mettere nel primo periodo, con una organizzazione, per quanto potente di mezzi, pur sempre priva di esperienza specifica, creare una organizzazione a fianco di un'altra, che per spirito di concorrenza disturbi tutto. Il pericolo non è fantastico: ed almeno per il primo periodo, da vecchio amministratore, non crederci cosa prudente e conveniente l'esporsi ad esso, quando non si trovi il modo di mettere nella legge una disposizione per la quale il ministro potesse, con le garanzie che il regolamento fosse per prescrivere, investire della azione un'altra organizzazione diversa, sempre per un latere territorio, per tutta una zona determinata, a titolo di esperimento comparativo.

Presentazione di una relazione.

D'AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Riforma della gestione delle riserve demaniali di caccia e di pesca nel Lago Trasimeno.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Amero d'Aste della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per l'assicurazione dei contadini.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io concordo nelle idee svolte dal relatore. Perciò, se si trova il modo di dare all'omendamento proposto dal senatore Frascara e da me una forma che corrisponda ai concetti nostri, accettati, mi pare, anche dal Governo, io sono completamente soddisfatto.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Ciò che i senatori Cavasola, Lambertini e Frascara desiderano, cioè di sperimentare in concorrenza l'opera delle Mutue e quella della Cassa Nazionale, si otterrà senz'altro con l'ammettere l'esercizio delle Casse mutue ora esistenti.

Non occorre dunque che, oltre alla Cassa Nazionale ed alle Mutue esistenti, si aggiungano nuove organizzazioni provvisorie, in attesa dell'organizzazione definitiva. Dal confronto tra l'azione della Cassa Nazionale e quella delle Mutue desumeremo i dati per l'organizzazione definitiva del servizio.

Prego accettare l'articolo come io l'ho proposto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura della nuova formula proposta dall'onorevole ministro, d'accordo col l'Ufficio centrale, per questo articolo 5.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 5.

Le mutue, le casse consorziali, i sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura potranno essere riconosciuti con decreto Reale ed ammessi a proseguire temporaneamente la loro azione nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti nel regolamento,

il quale può anche prescrivere l'obbligatoria appartenenza ai predetti istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dai rispettivi statuti, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

È esteso a tali enti l'obbligo della relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

In casi di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, agli enti assicuratori potrà essere revocata l'autorizzazione all'esercizio con regio decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa Nazionale infortuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 5 così concordato tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il territorio del Regno verrà ripartito in compartimenti di assicurazione la circoscrizione dei quali, comprendente una o più provincie, verrà determinata con Regio decreto, promosso dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

La Cassa Nazionale provvederà alla gestione per ogni compartimento di assicurazione separatamente.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Sono certissimo che questa divisione del Regno in compartimenti si farà dall'onorevole ministro d'accordo colla Cassa Nazionale infortuni, nell'interesse stesso dell'economia della gestione...

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Indubbiamente.

FERRERO DI CAMBIANO. Prendo atto verbali dell'assicurazione che mi vien data dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali della imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi saranno determinati per ogni compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione a mezzo di tariffe contenute entro il limite massimo di lire 1.50 per ettaro, approvate con decreto reale promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali, né comunali.

Lo Stato, le Provincie e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto da questo articolo qualora ai casi di infortuni dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

Art. 7.

Nel 2° comma, *alle parole*: I contributi saranno determinati per ogni compartimento in ragione dell'estensione dei terreni, ecc. *aggiungere*: coltivati.

GAROFALO.

Art. 7.

Secondo comma, sostituire: lire due per ettaro.

Aggiungere l'ultimo comma dell'art. 4 del disegno di legge del Ministero:

Mediante decreto reale, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, potranno essere apportate variazioni alle predette tariffe secondo i risultati dell'esperienza degli esercizi precedenti, sia per colmare i disavanzi degli esercizi stessi, sia per assicurare l'equilibrio dei bilanci per gli esercizi successivi.

FERRERO DI CAMBIANO.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. A questo articolo vi è un emendamento proposto dal senatore Garofalo di aggiungere la parola « coltivati ». Una volta che è stabilito come principio fondamentale che l'aliquota è determinata dall'estensione del terreno e dalla specie di coltivazione, non vi è bisogno di aggiungere questa parola « coltivati ». Se il terreno non è coltivato nessuna Commissione troverà da tassare un simile terreno.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho presentato un emendamento a questo articolo per elevare da 150 a 2 lire il massimo del contributo per ettaro, ma in ciò mi rimetto a quanto vorrà disporre in proposito l'onorevole ministro. Io ho creduto che, aggiungendosi l'obbligo di indenizzare la invalidità temporanea, si dovesse correlativamente aumentare il massimo del contributo ossia premio, col quale vi si deve far fronte.

Quello però che desidererei ancora chiedere all'onorevole relatore è che sia ristabilito nell'articolo quel comma che era nel progetto ministeriale, per cui sia data facoltà all'onorevole ministro, anche annualmente, di variare il contributo.

Mi pare opportuno lasciarlo; ne dissi già le ragioni nella discussione generale e le ripeto in due parole. Perché se anche dopo un anno o due si vedrà che il contributo quale è stato fissato è eccessivo, si potrà ridurre, senza attendere che passi il quinquennio, evitando così il maggior aggravio ai proprietari.

Domanderei poi un chiarimento già chiesto dall'onorevole Frascara e a cui non è stata data

risposta: il contributo delle singole aziende da chi è determinato? Per le tariffe dei contributi è detto, e si sa, dispone per decreto il Ministero, siano uniche per tutto il Regno, o siano anche compartimentali; ma, io ritengo, l'applicazione di queste tariffe ad ogni singola azienda avverrà da parte della mutua per i suoi associati e della Cassa Nazionale per i suoi assicurati. È necessario perciò di stabilire a quale categoria di coltura il terreno appartiene, quale estensione abbia il fondo, quale mano d'opera media necessiti, quale rischio comprenda per assegnargli il contributo relativo. Da chi saranno fatte queste constatazioni mi pare sarà bene dichiararlo, perché nella relazione, né nei due testi del disegno di legge a questo è fatto cenno.

Come io l'intenda, l'ho detto; mi diranno l'onorevole ministro e l'onorevole relatore se mi sia apposto al vero, oppure no.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Una semplice domanda all'onorevole ministro. Il senatore Frascara nella discussione generale a proposito dei contributi da determinarsi in ragione dell'estensione e della produttività dei fondi e del costo della mano d'opera obiettò, o meglio domandò, quale sarebbe stato il sistema di determinazione, e si preoccupò delle difficoltà che una operazione così grande, estesa ed importante avrebbe importato difficoltà le quali, evidentemente, superavano, anche per il costo materiale, l'entità del contributo che si va ad imporre.

Io non ho udito che il ministro abbia risposto a queste obiezioni e non ho udito che egli abbia dimostrato di esser sicuro che non esistano le accennate difficoltà. Mi permetto perciò di domandare a lui se invece di addivenire a questa specie di catastazione (perché nella realtà è una vera e propria catastazione quella che si andrà a fare, che non si limiterà alla estensione e alla produttività dei fondi, ma dovrà tener conto anche della popolazione rurale necessaria alla loro coltivazione), se invece di adottare questo sistema, sempre rimanendo fermo il limite massimo del contributo in una lira e mezzo o in due lire ad ettaro, non fosse più semplice prendere come criterio d'imposizione una determinata aliquota del tributo diretto.

Questa sarebbe una formula pratica, ma, ripeto, non faccio proposte, mi limito a rivolgere una semplice domanda all'onorevole ministro.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Agli onorevoli Sinibaldi e Frascara dirò che noi non ci siamo mai dissimulate le difficoltà gravissime che vi sono per la preparazione delle tariffe e per la compilazione dei ruoli dei contributi. Il lavoro delle tariffe precede.

Esse riguarderanno determinate zone, indipendentemente dalla specificazione dei singoli fondi. I singoli fondi saranno inquadrati nelle categorie prevedute dalle tariffe. L'operazione è ardua e complessa, ma è indispensabile. Io presenterò un emendamento per meglio specificare a chi si debba attribuire questo compito.

Come si procederà a questo lavoro? Ciò sarà determinato da norme che saranno stabilite col regolamento. Converrà procedere alle operazioni avvalendosi di tutti gli organi tecnici che ha lo Stato e facendo anche intervenire la rappresentanza degli interessati.

L'onorevole Sinibaldi disse: fate a meno di questa operazione, appoggiandovi al catasto e alla imposta fondiaria.

È un pensiero questo che fu coltivato anche da noi, ma poi abbiamo dovuto preoccuparci delle gravi disparità di trattamento che avrebbe creato questo sistema, dato il catasto sperequato che noi abbiamo. Alcune regioni sarebbero state molto danneggiate. Tra un sistema che avrebbe prodotto ingiuste disparità di trattamento, ed un altro, difficile, laborioso, ma più razionale, abbiamo preferito questo ultimo. Il lavoro del resto sarà agevolato mediante un largo decentramento in ciascun compartimento, mediante gli organi tecnici che noi abbiamo, e mediante qualche temperamento che sto studiando.

Per quel che riguarda l'elevazione del massimo del contributo mi rimetto all'Ufficio centrale, che ha particolarmente studiato questo argomento.

Credo che, una volta che estendiamo i casi d'infortunio ammettendo anche l'inabilità temporanea al diritto dell'assicurazione, dobbiamo

pensare ad alzare il massimo del contributo. Commisuriamo i mezzi al fine!

Si tratta, del resto, del contributo massimo che sarà applicato per speciali zone, e forse il limite di due lire, come propone l'onorevole senatore Ferrero, può essere accettato. Già alcune Casse mutue esistenti arrivano fino a due lire, come ad esempio quella di Firenze.

Ma per questa parte, ripeto, mi rimetto al parere dell'Ufficio centrale. Nel progetto del Ministero, infatti, non v'era alcun limite massimo, che fu invece inserito nel progetto dell'Ufficio centrale. Per conto mio aderirei all'emendamento proposto dal senatore Ferrero di Cambiano.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Il punto è molto importante e delicato, ed io non potrei concludere in una cifra precisa senza consultare prima i miei colleghi. Pregherei perciò l'onorevole ministro di rimandar l'articolo a nuovo esame.

Però, dico francamente, trovo soverchia la proposta elevazione del premio. Noi abbiamo, è vero, degli esperimenti limitati, che non ci possono dare affidamento per un provvedimento generale per tutta Italia; ma laddove l'assicurazione contro gli infortuni agricoli è applicata da parecchi lustri, laddove è applicata per favorevoli condizioni di ambiente, vale a dire per maggiore densità di popolazione, per maggiore intensità di coltivazione, il contributo per tutte quante le inabilità e per tutti gli infortuni, è molto al disotto della cifra di due lire. Si può dire che il limite di 1.25 per ettaro è il massimo in uso, a incominciare dalla Cassa di Vercelli che ha seguito per un pezzo ad assicurare per una lira all'ettaro, e sono pure territori nei quali gli infortuni sono frequenti, basti pensare che è il paese delle risaie. In Toscana, nel Bolognese, nel Ferrarese, il premio di lire 1.25 è il massimo a cui si è arrivati. Noi avevamo segnato un massimo di lire 1.50 per lasciare un margine all'inesperienza del nuovo istituto.

FERRERO DI CAMBIANO. Abbiamo aggiunto la inabilità temporanea.

CAVASOLA, *relatore*. Noi abbiamo ritenuto che con lire 1.50 l'istituto che entrava nuovo in questo esercizio potrebbe coprire tutti i suoi rischi: abbiamo ammesso lire 1.50 perchè le

condizioni di ambiente sono diverse e quindi siamo ancora persuasi (è questione di presunzione, perchè dati sperimentali non ce ne sono) e presumiamo che nelle provincie meridionali l'organizzazione costi un po' di più; là è meno abituale la mutua, il consorzio agrario non è diffuso, e sono tutte consuetudini, che anche fatte ad altro titolo, giovano senza dubbio allo impianto della nuova assicurazione. Tenuto conto di tutte queste condizioni abbiamo fissato in lire 1.50 il massimo del premio, ritenuto che ci fosse il margine anche per l'imprevisto; ed il passare a due lire ci pare assolutamente eccessivo. Però non è materia questa sulla quale si possa improvvisare. Se l'onorevole ministro crede ed il proponente consente, potremmo su questo punto riservare la decisione del Senato per esaminare bene la questione e riferirne domani. Qualche collega mi suggerisce che sarebbe più semplice la fissazione di una aliquota sulla semplice estensione del terreno invece di far concorrere tutti quegli altri coefficienti; ma io ripeto che fra un terreno e un altro ci possono essere delle condizioni assai differenti e quindi propongo di rinviare la decisione.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Consento per il rinvio di questo art. 7, tanto più che occorrerà rivederlo in correlazione con l'articolo 3.

PRESIDENTE. Allora l'art. 7 rimarrà sospeso. Leggo l'articolo 8.

Art. 8.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, intesa la Giunta del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate, sono decisi dalla Commissione provinciale dell'imposte dirette della rispettiva circoscrizione.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Pregherei di rimandare anche quest'art. 8, perchè bisogna coordinare la materia dei ricorsi. Nell'art. 7 era stabilito che la tariffa dovesse essere approvata con decreto Reale e qui invece i ricorsi sono decisi con decreto del ministro. Bisognerà fare l'inverso. Sarebbe perciò opportuno che anche l'art. 8 fosse rimandato.

PRESIDENTE. Sta bene, allora anche quest'articolo 8 sarà sospeso. Do lettura dell'art. 9.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale al doppio del fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo dei fondi sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. A quest'articolo 9 vi sono due emendamenti. Uno del senatore Lamberti il quale vorrebbe che il fondo di riserva fosse limitato alla somma corrispondente al fabbisogno di un anno. Quest'emendamento io non ho difficoltà di accettarlo, perchè non vi è nessuna ragione di eccedere nel fondo di riserva.

CAVASOLA, *relatore*. Si vuole intendere una annata di più?

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. S'intende che il fondo di riserva rappresenti un anno di più; cioè oltre all'esercizio in corso dovrebbe esserci un fondo di un altro anno.

Vi è poi un emendamento del senatore Ferrero di Cambiano, il quale si riferisce all'esenzione degli avanzi dall'imposta di ricchezza mobile.

Io ho preso accordi col mio collega delle finanze e, accettando l'emendamento, prego solo

di compilarlo in una forma diversa da quella proposta dal senatore Ferrero di Cambiano. La forma è la seguente: « Gli avanzi di esercizio della gestione della Cassa Nazionale e quelli degli istituti assicuratori, di cui all'art. 5 della presente legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti ai fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui nell'art. 7 della presente legge ».

Vuol dire che questo emendamento lo inseriremo nell'art. 17 che si occupa delle esenzioni d'imposta.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Oltre all'aumento del contributo da portare a due lire l'ettaro (oltre la questione della ricchezza mobile), l'on. Ferrero di Cambiano nel suo emendamento chiede anche che sia stanziata annualmente una somma per il compenso e per le spese di gestione da assegnarsi alla Cassa in una quota da prelevarsi dai contribuenti.

Ora, francamente, non vedo la ragione dell'assegnazione di un fondo a questo scopo.

Tutte le amministrazioni hanno le spese di gestione conglobate con le spese di esercizio. La sua mi pare una richiesta eccessiva.

FERRERO DI CAMBIANO. Ma io non ho chiesto questo.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Tenendo conto delle osservazioni del senatore Lamberti, credo che la formula migliore da dare all'ultima parte del primo comma di questo art. 9, sarebbe la seguente: « fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare eguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo ».

Per quanto riguarda poi la prima parte dell'emendamento Ferrero, io lo prego di non insistere, non già perchè tra Ministero dell'industria e Cassa Nazionale non debbano seguire accordi sulla quota per spese di gestione, ma perchè sono accordi da prendere in via amministrativa, e non vi è bisogno di sancirli con un apposito articolo di legge. Si capisce che questa quota deve essere prelevata dall'insieme dei contributi, perchè è una spesa di esercizio.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Accetto l'invito dell'onorevole ministro di non insistere sopra quella parte dell'emendamento in cui era detto che d'accordo tra Ministero e Cassa Nazionale si sarebbe determinato il canone, di meno così, di gestione.

Poichè non ne era fatto cenno nelle due relazioni, era opportuno di parlarne nella discussione che stiamo facendo; ma or bastano all'uopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Vorrei inoltre ringraziare l'onorevole ministro dell'aver accettato, in parte almeno, l'altro mio emendamento relativo alla non tassabilità degli avanzi di gestione, che utili non sono e che vanno mandati alla riserva. L'onorevole ministro così dispone per la gestione delle Casse mutue e della Cassa Nazionale infortunati per quello che riguarda le assicurazioni agricole, e dichiarò di non potere accettare, così com'io l'avevo proposto, il mio emendamento, perchè si riferisce alla gestione in genere della Cassa Nazionale infortunati e quindi comprendeva anche gli avanzi di gestione della sua azienda industriale, che esula dai limiti e dai compiti di questa legge che discutiamo. L'eccezione oppostami dall'onorevole ministro può trovar la sua ragione nella tecnica legislativa. Però, trattandosi non di una concessione, ma di una dichiarazione, poteva forse prescindere, e cogliere la buona occasione per farla. A ogni modo, la stessa ragione per la quale si prescrive in questa legge che non possono essere soggetti a tassa di ricchezza mobile gli avanzi di gestione, sia che passino alla riserva, sia che si adibiscano a diminuzione di contributi, ha valore anche per tutti gli avanzi della Cassa Nazionale infortunati, per tutti gli avanzi della sua gestione annuale, e per tutte le riserve che si vada formando. Per esse quindi non si potrà più giungere all'assurdo di tassarle, e il disposto di questa legge e le autorevoli dichiarazioni del ministro avranno il valore di interpretazione autentica per l'identità assoluta dei due casi. Anche per questa parte adunque, non potendosi nella legge che si discute dire di più, caldamente ringrazio l'onorevole ministro nel nome della Cassa Nazionale infortunati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura della nuova formula dell'articolo 9 secondo gli emendamenti concordati fra il ministro, l'Ufficio centrale e i senatori Ferrero di Cambiano e Lamberti dei quali ha fatto parola il ministro.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzzi di ciascun esercizio fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare eguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo dei fondi sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

Metto ai voti l'articolo 9 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ho ricevuto in questo momento il seguente telegramma da Torino:

« L'Accademia Reale di agricoltura di Torino riunita d'urgenza plaude al concetto dell'assicurazione obbligatoria dei contadini contro gli infortuni sul lavoro agricolo, fa voti affinché sia sancito il diritto di libero funzionamento delle mutue esistenti e di quelle che si istituiranno a norma di legge in concorrenza con l'Istituto di Stato, come si pratica nell'industria. Segue ordine del giorno esplicativo votato dall'Accademia.

« Il Presidente

« ORESTE MATTIROLO ».

Trasmetto questo telegramma all'Ufficio centrale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale »:

Senatori votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti	70
Maggioranza	36

Ebbero voti:

Il senatore Mazzioti	37
» Tommasini	21
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	10

Proclamo eletto il senatore Mazzioti.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Proporrèi di sospendere la seduta e di rimandare a domani il seguito della discussione, trattandosi di una legge di tanta importanza che esclude qualunque idea di stanchezza e che richiede tutta la nostra attenzione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se creda conveniente di riunirsi domattina alle 10 per continuare la discussione di questo disegno di legge; si potrebbe poi riprendere la seduta nel pomeriggio per terminare, possibilmente, i nostri lavori.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Il Senato deve procedere alla discussione dell'esercizio provvisorio e poi a quella della legge sulla inchiesta per le esposizioni.

Io non so se dopo una seduta mattutina, che fa seguito a questa insolitamente protratta in giorno di domenica, anche per i signori ministri che dovrebbero venir qui, può essere cosa conveniente impegnare il pomeriggio di domani per l'esame di disegni di legge così importanti, come l'esercizio provvisorio e l'inchiesta sulle esposizioni. A mio modo di vedere sarebbe bene tener seduta domani alle 15 come tutti gli altri giorni.

POLACCO. Ma non è mica detto che domani si debba esaurire l'ordine del giorno.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Pregherei l'onorevole Presidente di voler far votare per alzata e seduta la proposta di tener seduta domani mattina.

SCIALOIA, *ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *ministro senza portafoglio*. A me sembra che per l'ordine della discussione del Senato sarebbe preferibile fare una seduta domani mattina, ponendo all'ordine del giorno la continuazione della discussione di questo disegno di legge, e fissare senz'altro all'ordine del giorno della seduta pomeridiana la discussione degli esercizi provvisori e della legge sull'inchiesta sulle esposizioni. Se la discussione per il disegno di legge sugli infortuni non fosse compiuta nella mattina si potrà sospenderla e riprenderla dopo esaurita la discussione degli altri disegni di legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. A me sembra che non sia conveniente interrompere la discussione di un disegno di legge così importante come questo degli infortuni.

Se avessimo una ragione speciale per affrettare l'inizio delle nostre vacanze, pazienza, ma che il Senato prolunghi di un giorno o due il periodo delle sue sedute, non mi sembra che sia gran danno. Esauriamo la discussione di questo disegno di legge, che è tanto importante, e poi procediamo alla discussione degli altri; l'ultimo di tutti deve essere quello sull'esercizio provvisorio. Poi prenderemo anche noi le nostre vacanze. (*Beissino*).

PRESIDENTE. Per compiere tutto il lavoro legislativo che ancora ci rimane, io credo che convenga continuare domani mattina la discussione di questo disegno di legge sugli infortuni; poi nel pomeriggio si continuerà la discussione stessa e, quando essa sarà esaurita, si procederà a quella degli altri disegni di legge che dobbiamo ancora esaminare.

Ritengo che questa proposta raccolga il consenso della maggioranza dei colleghi.

Voci. Sì, sì.

Resta perciò stabilito che domani vi saranno due sedute, una alle ore 10 e l'altra alle 16.

Leggo l'ordine del giorno per queste due sedute.

Alle ore 10:

Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (N. 360).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854 per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 370);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 145 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificanti di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza (N. 377);

Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento (N. 375);

Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e la esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma (N. 397);

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 (N. 395);

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-1918 a tutto il mese di ottobre 1917 (N. 396).

III. Interpellanza del senatore Sinibaldi al Presidente del Consiglio sugli intendimenti del Governo intorno alla proposta dell'espropriazione generale della terre e del sottosuolo votata in un « Convegno » al quale erano intervenuti o avevano aderito vari membri del Governo.

La seduta è sciolta (ore 20).

Licenziato per la stampa il 22 luglio 1917 (ore 10)

AVV. EDOARDO GALIANA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.